

Doc. N. **688/1**



CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

- 5 LUG. 2016

Prot. n. **2115**

X
11/12/90
SER. SW

P. 1863/C.S.
11.10.1990

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
UFFICIO ISTRUZIONE

N. 1595/86A G.I.+ N. 3309/87A G.I. Roma, li 10.10.1990
Sezione I^a stralcio
Rif. nota n. 1855 CS del 10.10.1990 N. Allegati N.

OGGETTO: proc. penale c/ SABRI KALIL ABDUL HAMID AL BANNA et proc.
penale contro SEGHETTI Giancarlo + altri.


Al Signor Presidente della
Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo e
sulla causa della mancata
individuazione dei
responsabili delle stragi

SENATO DELLA REPUBBLICA -
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo di S. Macuto

R O M A

Trasmetto, a norma dell'art. 5 della L.17.5.1988 n.172
e a seguito della richiesta di cui alla nota in oggetto spe-
cificata, copia dell'esame reso dinanzi a questo G.I. dal
teste Goldmann Karl Heinz alias Volker Weingraber, il 22
settembre u.s.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. Rosario PRIORE)



TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 1595/86 e 3309/87 A G.I.

Sezione 1a Stralcio

PROCESSO VERBALE

di esame di testimonianza senza giuramento

(Art. 357 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento 90 il giorno 22 del mese di Settembre

alle ore 11,20 in Roma Uff. Istr. Tribunale Via Triboniano n° 3

Avanti il Giudice Istruttore dott. Rosario PRIORE ; E' presente il P.M. Dr. F. IONTA

assistito dal sottoscritto Segretario Paolo Musio quale titolare anche del proc. 2593/90 C P.M.

E' comparsa a seguito di citazione - GOLDMANN KARL-HEINZ

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi.

Risponde:

Sono: GOLDMANN KARL-HEINZ nato a Berlino il 10/3/1940 identificato

a mezzo passaporto n° 3521008311 rilasciato dal Consolato di Genova il 3/10/89 valido fino al 2/10/1999.

Quindi opportunamente interrogato risponde: Non sono mai stato interrogato in Italia nè da Autorità Giudiziarie nè da organi di polizia.

A.D.R.: Non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia nè comunicazioni giudiziarie.

A.D.R.: Mi sono trasferito in Italia nella prima metà del '78. Sono entrato con un permesso di soggiorno. Tra la fine del '78 ed i primi del '79 ho preso la residenza in Italia. Ho risieduto a Modena, Milano

1100


- 2 - segue esame testimoniale di GOEDMANN KARL-HEINZ del 22/9/90:

e GAMBASSI TERME ove tuttora abito.

A.D.R.: Sono stato inviato in Italia per una missione speciale dal Governo tedesco, in particolare dal Servizio di Sicurezza interno di Berlino. Di questa missione erano a conoscenza le Autorità Italiane. Credo che fosse stato informato il Servizio interno del vostro Paese.

A.D.R.: la mia missione consisteva nel controllo del "traffico" tedesco a Milano.

A.D.R.: Quando parlo di traffico intendo viaggi e presenze di tedeschi in Italia.

A.D.R.: quando parlo di tedeschi mi riferisco ad elementi collegati alla "2 giugno" ed alla "RAF".

A.D.R.: siamo stati molto vicini alla vice di Inge VIETT. Si trattava di certa KUSCHE, che però non è stata mai arrestata perchè le prove contro di lei sono state stimate insufficienti. Ciò da parte delle Autorità tedesche.

A.D.R.: questa KUSCHE era giunta in Italia da un Paese del Medio Oriente, forse dalla Siria. Queste notizie sono in possesso del mio Ufficio.

A.D.R.: non so quali rapporti questa donna avesse in Italia. Era ospite di un amico italiano, credo un dirigente di Critica Sociale. Io non so dove abitasse. La incontravo nella sede di Critica Sociale.

A.D.R.: io sono venuto a Milano mandato da certa Brigitte HEINRICH, intellettuale tedesca che aveva contatti su Milano con ambienti di Critica Sociale e di Libri Rossi di Aldo Bonomi. Libri Rossi, ricordo, aveva pubblicato un libro della HEINRICH. La HEINRICH conosceva un pittore di Milano, che ella mi aveva detto essere dell'Autonomia Operaia milanese.

A.D.R.: non ricordo il nome di questo pittore. Fu questo pittore a presentarmi Aldo BONOMI. Questo BONOMI mi ha presentato

./..

certo ZULIANI, che abitava nello stesso palazzo di Milano
ove abitava TOBAGI, in via Selari n° 2.

A.D.R.: io mi presentavo e venivo presentate come un compagno
della sinistra tedesca.

A.D.R.: la HEINRICH era amica stretta di Petra KRAUSE. In quel
periodo la KRAUSE era arrestata in Italia.

A.D.R.: ho conosciuto anche Oreste STRANO. Questi mi ha dato
alcune carte d'identità svizzere rubate. Altre facenti parte
dello stesso stock sono state trovate in Germania in covi del-
la RAF. STRANO mi era stato presentato dal BONOMI. Non ricordo
come mi è stato presentato. I rapporti erano di tipo cospirativo.
Si usavano dei nomi di sicurezza. STRANO sapeva che io ero ricer-
cato per fatti di terrorismo. Spontaneamente: sempre in questi
ambienti mi è stato presentato con grande orgoglio il pranco di
rottatore di un aereo in Grecia contro il regime dei colonnelli.

A.D.R. Colui mi presentò queste persone era certo Augu-
sto Zuliani, che scriveva degli articoli per Critica Sociale.

A.D.R. Il dirottatore era un cittadino italiano. Era un
tipico intellettuale sposato con un'americana, che appariva an-
ch'essa un'intellettuale.

A.D.R. Il dirottamento è avvenuto nei primi anni 70 ed era
stato organizzato con l'aiuto di persone appartenenti al P.S.I.
di Milano.

A.D.R. I nomi di queste persone non mi sono mai state det-
te.

Spontaneamente: molte delle cose che sto dicendo sono sta-
te scritte in un articolo dell'Espresso di lunedì quell'altro.

L'Ufficio acquisisce copie dell'Espresso e rinvenuto l'ar-
ticolo "Spiate in condominio" ne dispone l'allegazione al pre-
sente verbale.

Karl-Heinz Goldman

Spontaneamente: avevo un numero di telefono di emergenza a Milano cui rispondeva qualcuno del Servizio interno italiano.

A.D.R. Non ricordo più questo numero.

A.D.R. il numero è a conoscenza del mio Ufficio, perchè mi era stato dato da loro.

A.D.R. Durante il periodo Moro non ho fatto nulla. Non ho conosciuto nessuno delle B.R.. Io mi sono mosso nell'ambiente dell'intelligentzia di Milano.

Spontaneamente: Quando mi è stato presentato questo Umberto, mi è stato detto che costui poteva procurarmi un rifugio in Grecia. Questa offerta non è stata da me considerata, perchè la mia missione era in Italia.

A.D.R. Non è vera quella parte dell'articolo dove si dice che io avevo proposto a Giovine di pubblicare un dossier sul sequestro Moro.

A.D.R. Non ho conosciuto nè frequentato ambienti medio-orientali in Italia.

A.D.R. Ho lavorato per il Servizio fino al '79. Poi mi sono congedato e da quel tempo non ho più condotto operazioni. Ho vissuto a Milano fino all'83, quando ho acquistato una fattoria in Toscana.

Spontaneamente: ricordo che quel gruppo degli intellettuali da me frequentato si riuniva in una casa sita in via Wittkens al 3° piano.

A.D.R.: mi riservo di dire il nominativo del direttore italiano, dopo aver consultato il mio archivio, alla Digos di Firenze.

A.D.R.: confermo il contenuto dell'intervista che è apparsa su "Il Giorno" di qualche giorno fa. Mancano però alcune mie dichiarazioni sulla presentazione del direttore che ricordo avvenne in casa dell' "UMBERTO" che si trovava in Via Tunisia a Milano.

..

Stubb
Umberto Giovine

- 5 - segue esame testimoniale di GOEDMANN KARL-HEINZ del 22/9/90:

L'Ufficio dispone l'alligazione al presente esame teste,
dell'articolo del "Giorno" relativo all'intervista apparsa
sul numero del 19/9/1990.

L. C. e S. chiuso ad ore 13,20.

Abasio

*J
amb*

Karl-Heinz Goedmann

[Signature]

Spiate in condominio

di Chiara Beria di Argentine

«È vero. Un giorno dell'inverno '77-78, alla libreria Calusca mi chiesero di dare ospitalità, nella mia casa di via Solari a Milano, a un compagno tedesco. Me lo presentarono come "Michael" e dissero che era un amico di Brigitte Heinrich». Una libreria alternativa, un' intellettuale tedesca autrice di libri sull'imperialismo, e un compagno italiano con una casa sempre piena di gente: così, in quell'inverno di tanti anni fa, la catena di solidarietà tra militanti, consenti a "Michael", alias Volker Weingraber, alias Goldberg, alias "Wein" (nome in codice affibbiatogli dal Verfassungsschutz, il servizio segreto tedesco) di trovare un comodo rifugio a Milano in un appartamento, due piani sopra quello abitato dall'inviato del "Corriere della Sera" Walter Tobagi.

A uscire allo scoperto, dopo le prime rivelazioni dell'"Espresso" sulla clamorosa "operazione Brennero" (il sequestro, lo scorso 28 giugno, di un inquietante dossier sugli infiltrati dai servizi segreti tedeschi negli ambienti del terrorismo italiano), è ora Alberto Zuliani, l'uomo che con la moglie Franca abitava all'epoca in via Solari. Zuliani, ex Psiup, insegnante, ha pagato a caro prezzo l'ospitalità a quel sedicente compagno tedesco: prima le minacce con la pistola (in pieno caso Moro, preoccupato di possibili perquisizioni, quando cercò di convincerlo a cambiare aria); poi l'uscita da casa (era iniziata la relazione tra sua moglie Franca e Weingraber che abitarono, fino all'80, in via Solari per poi trasferirsi in Toscana dove vivono ancora oggi insieme). E ora l'ultima mazzata: "Michael" non era altro che un infiltrato. Un uomo al quale, solo tra l'86 e l'87, i servizi tedeschi hanno versato 763 mila marchi (più di mezzo miliardo di lire).

La conferma della presenza di un personaggio del calibro di Weingraber nei luoghi del delitto Tobagi (il giornalista fu ucciso sotto casa, nel maggio '80, dalla "Brigata 28 marzo" di Marco Barbone), ria-

pre inquietanti interrogativi sul caso. Che cosa ci faceva "Wein" a Milano in quegli anni? Per quali operazioni veniva retribuito dai servizi? E soprattutto, se era finito in via Solari solo per una dannata coincidenza, perché gli inquirenti non hanno mai saputo della presenza del tedesco? Chi, in tutti questi anni, l'ha coperto?

Per tentare di rispondere a qualcuno di questi interrogativi, occorre rifare la storia di Volker Weingraber e di come il suo nome sia finito al centro dell'inchiesta che, tra Berlino e Milano, sta svolgendo un comitato di controinformazione (vedere l'intervista a Oreste Strano nella pagina seguente). In Germania il nome di Weingraber spunta, clamorosamente, nelle pieghe del processo per l'assassinio di un giovane anarchico, Ulrich Schmucker, avvenuto nel giugno '74 a Berlino, per mano di un commando che si firmava "Giugno

nero". Si è scoperto che a preannunciare il delitto a Michael Grunhagen, un funzionario del Verfassungsschutz di Berlino, era stato proprio Volker Weingraber.

Esperto d'armi, collaboratore dei servizi fino dal '72, Weingraber si era perfettamente infiltrato negli ambienti frequentati dal giovane anarchico facendo il gestore di un locale, "Tarantel", punto d'incontro della "Szene", la sinistra alternativa berlinese. Il giorno del delitto, Weingraber prestò un pulmino al commando di terroristi che uccise Schmucker. Non solo. Fu proprio lui a ritirare, dopo l'assassinio, la pistola usata più due caricatori e molti proiettili, e a consegnare il tutto al funzionario Grunhagen.

Tre anni dopo quei fatti, Volker Weingraber era in Italia, a Milano. Perché? Qual era la sua nuova missione? Il Senato di Berlino, lo scorso autunno, ha costituito una commissione d'inchiesta sul caso Schmucker e, nel maggio scorso, per la prima volta, Weingraber è stato interrogato nella sede della scuola di polizia di Essen (si era rifiutato di andare a Berlino). L'infiltrato, che come hanno accertato i senatori è stato sui libri-paga dei servizi dal '72 al novembre '87, si è rifiutato di ri-

spondere ai parlamentari tedeschi che gli chiedevano cosa avesse fatto tutti questi anni in Italia, opponendo il segreto di Stato. La sua foto pubblicata prima dal settimanale tedesco "Der Spiegel" e poi, dopo il ritrovamento dei documenti al Brennero, dall'"Espresso" ha rinfrescato però molti ricordi.

Si è aperto così uno squarcio sulla Milano degli anni di piombo dove, tra fanatismi e ingenuità, non era poi tanto difficile accreditarsi come un compagno da nascondere, o presentare e portare in giro. Chi ricorda "il compagno Michael" parla sempre degli stessi luoghi: librerie alternative come la Calusca, a porta Ticinese, bar, redazioni di giornali più o meno impegnati sul fronte del terrorismo. La stessa acqua dove nuotavano Marco Barbone e i suoi amici della "Brigata 28 mar-

zo". Ma anche i medesimi luoghi frequentati per il suo lavoro da Walter Tobagi.

Tra le testimonianze raccolte dall'"Espresso" una è particolarmente curiosa. A parlare è un amico di Tobagi, Umberto Giovine, nel '78 direttore di "Critica sociale", rivista socialista che durante il caso Moro aveva avuto un ruolo non di secondo piano sul fronte delle possibili trattative con le Brigate Rosse. «Poco tempo dopo l'assassinio di Moro», ricorda Giovine, «quel tedesco arrivò in redazione e mi fece una proposta assurda: pubblicare un dossier sul sequestro Moro in lingua tedesca da far circolare nella Germania occidentale. Ricordo che ebbi subito l'impressione che fosse un provocatore. Oggi ho la conferma che non mi sbagliavo».

Barbone

Barbone

ROMA - Anche nei primi anni Sessanta la comunità dei comunisti italiani ripartiti in Cecoslovacchia nell'immediato dopoguerra viveva in un clima di terrore. Il gruppo dirigente della comunità, composta da ex partigiani, sottoponeva ad ogni sorta di violenze psicologiche e fisiche i vecchi compagni di partito. Qualcuno con i nervi a pezzi, arrivò per la disperazione al suicidio.

Lo ha rivelato Luciano Bergonzini, ex partigiano comunista, in un'intervista raccolta per il Tg2 da Raffaele Genah.

I fatti sono questi. Nei primi anni Sessanta Bergonzini, in un viaggio

... contro i compagni del partito che subito dopo la Liberazione avevano lasciato l'Italia. Il gruppo dei capi gli raccontarono di prevaricazioni e violenze di ogni tipo a cui erano sottoposti dal gruppo dirigente della comunità.

Appena tornato a Roma Bergonzini si recò da Luigi Longo denunciando l'allucinante situazione. Longo, esterrefatto, gli ordinò di tornare in Cecoslovacchia e di scogliere immediatamente il gruppo dirigente che governava col terrore la comunità. Bergonzini eseguì.

Ma, precisa l'ex partigiano, né lui né Longo denunciarono i fatti alla magistratura.

Sulle colonne viaggiavano per lo più benestanti che da Brescia, dove aveva sede un centro di smistamento dei reduci, tornavano alle loro abitazioni in Emilia e in Toscana. Furono anche depredati poiché non si sono mai trovati né vestiti né denaro.

con tre colleghi morti nel corso degli anni per cause diverse, effettuò le autopsie sulle salme dei passeggeri. Priore era accompagnato dai pubblici ministeri Vincenzo Roselli e Giovanni Salvi. Il magistrato intende sapere quanti furono i corpi recuperati, quali analisi svolte, le perizie tecniche per identificare le cause del disastro. Alcuni tecnici, infatti, si dissociarono dai colleghi formulando ipotesi che l'esplosione fosse stata provocata da una bomba. Il magistrato di ha convocati per approfondire i motivi della scissione.

ABBIAMO SCOVATO E INTERVISTATO L'EX SPIA TEDESCA CHE HA VISSUTO DALL'INTERNO GLI ANNI DI PIOMBO

«Ecco come mi sono infiltrato fra i terroristi»

Volker Weingraber ora vive in Toscana producendo vino - In Germania, i suoi rapporti con la Raf e con Giugno nero - In Italia, ha abitato nello stesso palazzo di Walter Tobagi, due piani sopra l'appartamento del giornalista assassinato, «ma quella fu una coincidenza» - L'amore pose fine alla sua carriera di «007»

dal nostro inviato
PAOLO COLONNELLO

SIENA - Nel mio lavoro non mi sono mai dovuto pentire. Tutto quello che ho fatto lo rifare: il mio ufficio agisce per uno stato democratico. Parola di Volker Weingraber, ex agente operativo del Verfassungsschutz, il servizio segreto tedesco in difesa della Costituzione.

Per alcuni ambienti della sinistra milanese, «Wein» è un agente provocatore infiltrato; per «L'Espresso» è un'inquietante coincidenza nel delitto Tobagi; per i giudici milanesi che hanno indagato sull'omicidio del giornalista del Corriere è «un ex terrorista pentito», mandato in Italia per cambiare vita, estraneo al delitto Tobagi.

Ma chi è in effetti Weingraber? Un agente segreto, non ci sono dubbi. La commissione parlamentare tedesca sui servizi di

sicurezza lo ha interrogato anche ultimamente come testimone per un'inchiesta sull'omicidio di un giovane anarchico assassinato a Berlino nel giugno 1974. Qual è stato il suo ruolo in Italia negli anni caldi del terrorismo? Davvero c'entra qualcosa nel delitto Tobagi?

Siamo riusciti a raggiungerlo e intervistarlo per conoscere la sua verità. Questa sì è una coincidenza fortuita. Perché naturalmente l'agente «Wein» non ci tiene a far sapere dove vive, né quello che fa. Per una questione di sicurezza, certo, ma anche perché le tante persone che lo conoscono come agricoltore ci rimarrebbero male a sapere che ha un passato da spia.

Del resto lui è ormai in «pensione» da 11 anni e mezzo, da quando cioè ha conosciuto la donna della sua vita, Franca, decidendo di trasferirsi definitivamente in Italia e di vivere tranquillamente in Toscana, producendo un ottimo vino. Il suo italiano assomiglia a quello parlato da Paolo Villag-

gio per imitare il «professor Kranz»: «Ja - dice - e adesso che sai che sono una spia, fai attenzione: il vino è drogato, nella tua camera da letto ho messo un microfono e decine di agenti in questo momento ci stanno osservando...».

Invece tutto sembra tranquillo attorno alla bella casa dell'agente segreto Weingraber, anche se ogni volta che squilla il telefono la moglie si agita un po' e lui confessa che queste storie sono una vera seccatura, il suo «ufficio» (lo chiama così) preferirebbe che cambiasse aria.

«Ma io la mia vita l'ho già cambiata troppe volte e voglio rimanere qui. Se devo morire sarà destino: una fucilata in mezzo agli occhi o un incidente stradale, che differenza fa?».

Alto, biondo, occhi azzurri, baffoni spioventi, aria giovanilona, Weingraber è il ritratto del tedesco di «Germania» come tutti ce lo immaginiamo. Quando però si infila gli occhiali, la sua espressione diventa quella di un uomo freddo e deciso.

Weingraber, pochi giorni dopo essere arrivato in Italia, nel gennaio 1978, andò a vivere da Franca, diventata poi la sua attuale compagna, (omettiamo il cognome per ovvi motivi) la quale abitava in un appartamento in via Solari, nello stesso palazzo dove viveva Walter Tobagi, due piani sopra. A farli conoscere fu Alberto Zuliani, insegnante, l'ex marito di Franca, cui Weingraber era stato presentato alla libreria Calusa da altri amici.

«La mia prima notte in Italia - racconta Weingraber - la passai a Ferrara. Avevo una frattura alla gamba destra che mi ero procurato durante un allenamento di arti marziali. Nel vostro paese avevo un indirizzo, quello di un pittore. Me lo aveva dato Brigitte Heinrich, una scrittrice che venne poi condannata in Germania come simpatizzante della Raf. In quel periodo ero conosciuto nell'ultra sinistra tedesca come un terrorista ricercato dalla polizia di mezza Europa».

- Per i fatti legati all'omicidio dell'anarchico Schmucker?

«Sì. Le cose andarono così. A Berlino, nell'ambito del mio lavoro di agente, gestivo un locale, il Tarantel, ritrovo della sinistra alternativa. Riuscii a infiltrarmi nel gruppo di terroristi (tutti giovanissimi) che si firmava Giugno Nero. Devo dire che il nostro compito, come servizio segreto, è solo quello di raccogliere informazioni: il mio ufficio non ha potere di arresto. Però è chiaro che principalmente dobbiamo impedire azioni criminali e per legge non possiamo assolutamente commetterle. Quindi la mia infiltrazione si limitava a rimanere ai margini del gruppo, non potendo far parte del nucleo combattente. Non eravamo riusciti a sapere quando avevano deciso di assassinare Schmucker, il quale era anche un nostro informatore. Schmucker si era scoperto confessando tra le lacrime a una ragazza la sua doppia attività. Un pentimento verso i terroristi per chiedere

che lo mettessero in contatto con l'Ira, il suo chiodo fisso. Insomma un ingenuo. La sera prima del delitto quelli di Giugno Nero mi chiesero di prestargli il pulmino del Tarantel. Li seguimmo, in un parco di Berlino, ma non successe niente. In realtà avevano scelto il luogo dell'omicidio. Il giorno dopo Schmucker venne ammazzato proprio lì. A me consegnarono l'arma del delitto. Io avvertii il mio capo. La ritirammo e la mettemmo in cassaforte. Gli assassini vennero subito presi e uno di loro si pentì. Valutammo la situazione: se avessimo consegnato l'arma ai giudici io sarei stato scoperto e buttavamo all'aria anni di lavoro per infiltrarmi. Invece così, anche senza far trovare quell'arma, c'erano prove sufficienti per inchiodare gli assassini. Si decise di non farne nulla, ma il governo venne comunque avvertito e fu d'accordo con il mio ufficio. Io a quel punto ero diventato un perfetto terrorista e per giunta ricercato».

«Per mantenere il silenzio sul mio passato ho ricevuto oltre mezzo miliardo di lire, ma ora sono in pensione»

- Non ci fu allora nessuna deviazione come scrisse nel 1986 lo Spiegel?

«Ma no; e in ogni caso se le prove non fossero state sufficienti, l'arma sarebbe saltata fuori».

- Come mai questa storia ha potuto scriverla lo Spiegel dieci anni dopo i fatti?

«Anche nel nostro ufficio c'era un infiltrato, forse dell'Est...».

- Peccato, pensavamo che almeno i tedeschi fossero bravissimi...

«Ma noi non siamo il Mossad, siamo servizi democratici».

- Così quando arrivò in Italia, aveva una copertura perfetta?

«Sì, e fu la Brigitte Heinrich, che mi conosceva appunto come un terrorista a Berlino, a suggerirmi di ve-

nire a Milano: un paradiso della sinistra, mi diceva».

- Ma lei per quale motivo era venuto in Italia?

«Segreto di Stato».

- Era stato mandato dal suo ufficio?

«Non posso dirlo».

- Ma alla commissione parlamentare di Essen, nel maggio scorso ha dichiarato che era in Italia con dei compiti precisi: forse per cercare collegamenti tra Raf e Br?

«Pensa quello che vuoi».

- Sui settimanali italiani è stato scritto che frequentava gli stessi ambienti di Barbone, che si recava spesso all'Operetta, è vero?

«Questo lo dice Oreste Strano, ex imputato al processo 7 aprile».

- Ma è vero o no?

«Come gestore di un io-

cale alternativo a Berlino, sapevo bene che ogni tre clienti due erano agenti o poliziotti. Ti pare che da bravo terrorista latitante mi sarei messo a frequentare per esempio l'Operetta, che a quanto mi si dice era uno dei locali preferiti da Marco Barbone? No, mi dispiace io avevo compiti ben precisi e dovevo accreditare la mia immagine di latitante scaltro e preparato».

- Dunque lei non è mai stato all'Operetta?

«Forse una volta, ma nel 1982 e con un amico tedesco».

- Ma se è stato scritto che lei all'Operetta addirittura picchiò un pittore?

«Il pittore lo picchiai a casa sua perché doveva dei soldi a Brigitte».

- Allora, facciamo l'ipotesi che il suo ufficio l'a-

vesse mandata a Milano con il compito di infiltrarsi nell'ultrasinistra italiana. Erano stati informati i servizi segreti italiani?

«Credo di sì».

- Ma lei aveva dei riferimenti precisi, che so, un numero di telefono, un contatto?

«Sicuro, avevo un numero di telefono di una persona da contattare in caso di emergenza, se per esempio fossi venuto a conoscenza di un attentato».

- Il suo compito era riferito soltanto a questioni interne del suo paese?

«Certo, nessun servizio può immischiarsi negli affari interni di un altro paese».

- Torniamo a Tobagi. Come fa a dimostrare che fu davvero una coincidenza il fatto che lei andò a vi-

vere nel suo stesso palazzo?

«Io avevo conosciuto Franca, che allora era moglie di Zuliani, per caso. Lei abitava già lì da anni, ancor prima che Tobagi arrivasse in quel palazzo».

- Conobbe il giornalista del Corriere?

«Credo di averlo incontrato una volta sulle scale».

- Il suo ufficio o i servizi segreti italiani, non le chiesero mai nulla in merito a Tobagi?

«Mai, non era nei miei compiti. Io, ripeto, avevo uno scopo ben preciso, del resto non mi importava».

- Ma lei però, frequentando ambienti estremisti, poteva venire a sapere qualcosa, no?

«Sì, ma non seppi nulla. E poi io oggi a Milano solo per pochissimi mesi. Mi fe-

ci congelare presto».

- Perché?

«Perché avevo conosciuto Franca, mi ero innamorato».

- E l'amore, per i servizi segreti, è più pericoloso di un terrorista? Weingraber sorride.

- La sua donna sapeva del suo lavoro?

«No, le ho raccontato tutto solo l'anno scorso».

- Insomma tra lei e il delitto Tobagi o il tentativo di sequestro che avvenne proprio nel '78, solo coincidenze?

«Ti ho detto la verità, solo coincidenze».

- Cosa mi dice dell'operazione Brennero?

«E' stata un'azione per la mia sicurezza. Il mio ufficio sapeva che quei due ragazzi (il terzo era un autostoppista), stavano venendo in

Italia per partecipare alla conferenza stampa organizzata dal Leoncavallo in luglio sulle attività dei servizi segreti. E uno di loro, il giornalista della radio privata berlinese, aveva partecipato alla mia audizione con la commissione di Essen. Volevano sapere cosa c'era in quel materiale e hanno chiesto che li fermassero alla frontiera».

- E cosa c'era?

«Roba di nessuna importanza, già notissima in Germania. Io però questi 800 fogli non li ho visti».

- Però intanto questa storia è venuta fuori anche in Italia. Avete fatto un errore?

«Forse sì, ma il governo tedesco ha delle responsabilità per la mia vita e per la vita di un uomo si può anche sbagliare».

- Lei sa che a Milano c'è parecchia agitazione per la sua presenza nel 1978?

«Immagino».

- C'è da temere qualcosa?

«Ma se in questi anni, per causa mia, non è mai successo nulla, perché mai proprio adesso dovrei...? Io non devo vendicarmi di nessuno».

- Che cosa pensa di tutta questa storia?

«Curiosa. Forse c'è chi ha l'interesse a dimostrare qualcosa che non esiste. O forse il mio ufficio, in quegli anni, mandando me in Italia, senza saperlo, ha messo i piedi in un vespaio».

- E' vero che lei è stato pagato profumatamente dal suo ufficio per mantenere il silenzio?

«Oltre mezzo miliardo di lire».

- Ma adesso, parlando con noi, il suo silenzio lo ha infranto. Allora perché così tanti soldi?

«Per la mia sicurezza. Dopo gli articoli dello Spiegel ho dovuto cambiare vita, trasferirmi di nuovo a Milano, affittare un appartamento, lasciare i miei affari qui. Tutto questo ha un costo ed è successo non perché avessi sbagliato io. In più ho chiesto un'assicurazione di 200 milioni per i miei familiari, in caso di mia morte».

- Volker Weingraber, adesso si sente in pericolo?

«Con questi problemi, io devo vivere, è il mio lavoro. Anche se sono in pensione, rimango sempre un agente».

Scuro

PARIE

ORIGINALE

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI <small>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA ASSOCIAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI</small>	
ARRIVATO IL	16 NOV. 1994
PROTOCOLLO N°	585

STUDIO LEGALE
ACCOLTI GIL - DOSSENA
 I - 50144 FIRENZE
 Viale Belfiore, 10
 Tel. (055) 333535 - Fax (055) 333540
 Partita I.V.A. 04374100487

POSTA

TRIBUNALE DI FIRENZE

ATTO DI CITAZIONE

ORIGINALE

14/1

Il Land di Berlino della Repubblica Federale Tedesca, rappresentato dal Ministro delle Finanze (Senator für Finanzen), in persona del suo legale rappresentante Senatsrat Dr. Johann Wipfler, con sede in Berlin, 30 (Germania), Nürnbergerstraße 53, rappresentato e difeso dall' Avv. Achille Accolti - Gil ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Firenze, Viale Belfiore, 10 , giusto mandato allegato al presente atto,

Premesso che

L' Ufficio per la Difesa della Costituzione del Land di Berlino aveva incaricato, a partire dal novembre 1972, il Sig. Karl - Heinz Goldmann (che a quel tempo si chiamava con il suo nome di nascita : Volker Weingraber Edler von Grodek) di agire come agente infiltrato, con il soprannome " Vienna " negli ambienti terroristici della Repubblica Federale Tedesca

Doc. 1 - verbale della Sotto-commissione della 2. Commissione d' Inchiesta della Camera dei Deputati di Berlino in data 22. maggio 1990, traduzione pagina 1).

Nell' anno 1974 il Sig. Goldmann fu coinvolto nell' assassinio dello studente Ulrich Schmücker, compiuto da terroristi tedeschi, che lo ritenevano un collaboratore della polizia (Doc. 1 - verbale suddetto, pagine 3, 5 e 6; Doc. 2 - articolo settimanale tedesco "Spiegel" con traduzione).

All' inizio del 1978 il Sig. Goldmann si trasferì in Italia (Doc. 1




- traduzione pagina 6/7) e ricevette dal Land di Berlino una buona uscita (Doc. 1 - traduzione pagina 7/8), per la conclusione della collaborazione. Nel 1984 l' Ufficio per la Difesa della Costituzione del Land di Berlino rilasciò al Goldmann nuovi documenti di identità nei quali il convenuto risultava con il nome di Karl - Heinz Goldmann; come tale egli risulta essere registrato anche all' ufficio anagrafe italiano dell' attuale luogo di residenza (Doc. 3).

Il coinvolgimento del convenuto nell' assassinio politico dello studente Schmücker e i suoi rapporti con l' Ufficio per la Difesa della Costituzione del Land di Berlino furono resi pubblici con un articolo del settimanale tedesco " Spiegel" in data 29.09.1986 (Doc. 2). L' articolo riporta il vero nome del convenuto, diversi particolari che fanno sospettare un suo coinvolgimento diretto nell' assassinio, terminando con la notizia del suo trasferimento in Italia.

In seguito alla divulgazione di queste informazioni, vista la natura politica dell' assassinio Schmücker, l' Ufficio per la Difesa della Costituzione, temendo per la sicurezza del convenuto, lo invitò a lasciare l' azienda agricola di Pietralta, in comune di Gambassi, sua attuale residenza, per costruirsi una nuova esistenza altrove.

In questo senso egli sottoscriveva due accordi di contenuto pressoché identico con l' Ente Governativo Tedesco, firmati rispettivamente in data 05.10.1987 e 11.11.1987, con i quali, in cambio del pagamento di un' ingente somma di denaro, egli



assunse una serie di obbligazioni.


In particolare, l' accordo del 05.10.1987 prevedeva il pagamento di una somma di DM 450.000.-- a fronte del quale il convenuto avrebbe dovuto abbandonare il podere " Pietralta " e crearsi una nuova esistenza in un altro luogo (Doc. 4, traduzione pagina 19).

Tale obbligo, e la dichiarazione dell' avvenuto pagamento di tutte le somme concordate, venivano ribadite nel documento del 11.11.1987 (Doc. 5, traduzione pagina 20).

Contrariamente a quanto convenuto il Goldmann ha continuato a vivere nello stesso luogo e sotto lo stesso nome. In occasione di un suo interrogatorio davanti alla Sottocommissione della 2. Commissione d' Inchiesta della Camera dei Deputati di Berlino, il Goldmann ha espressamente rifiutato di voler lasciare il suo attuale luogo di residenza in Italia (Doc. 1, traduzione pagina 69, 70) nonostante la consapevolezza di aver assunto con la firma degli accordi sopra citati l' obbligo di crearsi una nuova esistenza.

Con riferimento a tale testimonianza giurata, l' Ufficio per la Difesa della Costituzione del Land di Berlino ha comunicato con raccomandata A.R. in data 24.06.1992 la risoluzione degli accordi del 05.10. e 11.11.1987 per inadempienza del convenuto, chiedendo la restituzione della somma di DM 450.000.-- entro il 01. agosto 1992 (Doc. 6). Il Goldmann, tuttavia, non ha mai ottemperato a tale diffida.

Per quanto riguarda il diritto applicabile alla fattispecie si fa



rilevare che, in mancanza di una scelta espressa o tacita delle parti, l'accordo è regolato dal diritto tedesco come diritto comune delle parti (art. 25, 1° comma disp. prel. c.c.).

Secondo il diritto sostanziale tedesco il contratto tra un agente infiltrato ed un ente federale è da considerare contratto di diritto privato con le conseguenze previste dal codice civile per tali contratti (Friedrichs, Der Einsatz von "V - Leuten" durch die Ämter des Verfassungsschutz, 1981, pagine 12 ff.; Schwagerl, Verfassungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland, 1985, pag. 185; Borgs - Maciejewski/Ebert, Das Recht der Geheimdienste, Kommentar zum Bundesverfassungsschutzgesetz sowie zum G 10, 1986, A § 3 Rn. 159). Perciò il convenuto, essendosi reso inadempiente agli obblighi assunti è obbligato secondo i §§ 346, 326 1° comma e 327 BGB (codice civile tedesco) alla restituzione della somma ricevuta. Pertanto legittimamente il Land di Berlino ha dichiarato la risoluzione del contratto, con la conseguenza del suo buon diritto ad ottenere la restituzione della somma di DM 450.000,- pagata al Goldmann (§ 346 BGB).

Tanto premesso, il Land di Berlino, come sopra rappresentato e difeso

CITA

il Sig. Karl - Heinz Goldmann, residente in Gambassi Terme, Camporbiano Pietralta, a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze, G. I. designando, per l'udienza del **27**. maggio 1993 preavvertendo che in difetto si procederà in sua legittima

AP
FIRENZE
C/O

MELO
★
UFF

contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI :

Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis :
condannare il Sig. Karl - Heinz Goldmann a restituire al Land
di Berlino (Germania), in persona del suo legale
rappresentante, la somma DM 450.000.-- oltre interessi al
saggio legale Tedesco (4 %) a partire dal 02.08.1992 fino alla
data dell' effettivo pagamento;

condannare, inoltre il Karl - Heinz Goldmann al pagamento
delle spese, diritti e onorari di causa;

salvis iuribus : con richiesta di sentenza provvisoriamente
esecutiva.

Si allegano i seguenti documenti:

doc. 1 - verbale della Sottocommissione della 2. Commissione d'
Inchiesta della Camera dei Deputati di Berlino (Germania) in
data 22. maggio 1990 con relativa traduzione , doc. 2 - articolo
settimanale tedesco "Spiegel" del 29.09.1986 con relativa
traduzione, doc. 3 - certificato di residenza del comune di
Gambassi Terme, doc. 4 - dichiarazione del Sig. Goldmann
datata 05.10.1987 , doc. 5 - dichiarazione del Sig. Goldmann
datata 11.11.1987, doc. 6 - lettera racc. A.R. del Land di Berlino
del 24.06.1987

Firenze li 04. marzo 1993

Avv. Achille Aedolti - Gil

FIRENZA

1110

Procura

Il sottoscritto, Senatsrat Dr. Johann Wipfler, nella sua qualità di legale rappresentante del Senator für Finanzen (Ministro delle Finanze) del Land Berlin (regione di Berlino) ex ufficio e come tale in base ai § 1 Nr. 1 a) Grundsätze für die Behandlung von Rechtsstreitigkeiten Berlins vom 23.01.1990 autorizzato a stare in giudizio relativamente a tutti i procedimenti giudiziari che riguardano l' amministrazione centrale del Land Berlin (DVO - AZG Anlage Nr. I, Nr. 4 IV, Nr. 6 I), nomina suo procuratore speciale ad litem l'Avv. Achille Agosti - Gil, affinché lo rappresenti e difenda in ogni causa attiva iniziata o da iniziarsi in ogni sua fase e grado contro Sig. Karl-Heinz Goldmann, nato il 10.03.1940 a Berlino (Germania) ed attualmente domiciliato in Gambassi Terme (FI), Loc. Castagno presso l' Azienda Agricola Pietralta.

Al predetto procuratore viene conferita ogni più ampia facoltà di compiere nell' interesse di esso mandante tutti gli atti sia stragiudiziali che del processo, ivi compresi in via esemplificativa e non limitativa, quelli di promuovere giudizi spiccando citazioni, fare notificazioni e comunicazioni, farsi sostituire, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, riassumere e proseguire il processo, chiamare in causa terzi, resistere nelle opposizioni di cui agli artt. 615, 617, 619, 645 c.p.c., eleggere domicili, chiedere ed accordare rinvii, esperire ogni mezzo di prova, appellare dai giudicati, sottoscrivere istanze di fallimento, agire in via cautelativa ed esecutiva, nonché nei procedimenti concorsuali e speciali di cui agli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, con facoltà di transigere e conciliare, in ogni stato e grado del giudizio ed anche prima della sua istituzione e quant' altro occorrer possa. Il sunnominato procuratore é inoltre facultato a nominare in nome e per conto di esso mandante altri procuratori che lo rappresentino presso qualsiasi Autorità Giudiziale della Repubblica Italiana nel procedimento oggetto della presente procura.

Con premessa di aver sin d' ora per rato e valido l' operato del procuratore nominato senza necessità di ulteriore ratifica o conferma.

Il presente atto non necessita di autentica ai sensi della legge N° 176 del 12.04.73.

Der Senator für Finanzen | BERLIN
Münchener Str. 53 - D-1000 Berlin 50

Xv. Heinke



TRIBUNALE DI FIRENZE

Memoria nell' interesse di :

Land Berlin con l' Avv. Achille Accolti Gil;

contro

Goldmann Karl - Heinz, con l' Avv. Felix Höfer, Dott. proc.
Susanna Lösch e Dott. Proc. Giovanni Genta;

A fronte delle deduzioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto all' udienza del 19.05.1994, l' attrice, confermando quanto già dedotto nell' atto di citazione, ritiene necessario precisare quanto segue :

1) In ordine alla asserita carezza di legittimazione attiva del Land Berlin si fa rilevare che il Land Berlin é un ente regionale della Repubblica Federale Tedesca e, come tale, dotato di personalità giuridica secondo gli artt. 20 I e 30 del Grundgesetz (Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania) e 1 della Costituzione del Land Berlin. L' ufficio Regionale per la Tutela della Costituzione (Landesamt für Verfassungsschutz), che ha stipulato tutti gli accordi con il convenuto, é sì un organo del Land Berlin, ma privo di autonoma capacità giuridica come si evince dal § 2 I della legge del Land Berlin sull' Ufficio Regionale per la Tutela della Costituzione.

Per tali motivi, quindi, legittimato attivo e passivo nei rapporti scaturenti dai contratti stipulati dall' Ufficio per la Tutela della Costituzione non può che essere il Land Berlin.

2) Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione del

sua persona (pag. 5 punto 6 della comparsa avversaria). Trattasi di un' affermazione assolutamente infondata: tale asserzione non é supportata da alcun documento, né mai, d' altronde, alcun organo del Land Berlin gli ha comunicato notizie di tale natura. E' vero piuttosto che anche questo ritorno é stata una scelta effettuata liberamente dal convenuto in aperta violazione dei suoi obblighi contrattuali.

Ancora una volta é necessario ribadire come il Goldmann non abbia utilizzato le ingenti somme percepite dall' Ufficio per la Tutela della Costituzione al fine di tutelare la sua incolumità. Ed é proprio il convenuto che, nella comparsa di risposta, ci dice che, malgrado le "clamorose fughe di notizie" relative all'inchiesta della magistratura italiana (punto 7, pag. 8) e, quindi, il sorgere di " pericoli per l' incolumità del Goldmann " (sempre pag. 8) preferì chiedere il porto d' armi per pistola piuttosto che trasferire altrove la sua residenza.

Forse intendeva utilizzare i quasi 500 milioni ricevuti per fortificare la sua azienda agricola di "Pietralta" ?

La realtà é solo una : egli ha dolosamente ingannato il Land Berlin inducendolo a pagargli enormi somme pur sapendo fin dall' inizio che mai avrebbe lasciato "Pietralta". E che questa, e non altra fosse l'obbligazione assunta e la causa del pagamento di DM 450.000 eme⁷ge senza ombra di dubbio dallo stesso tenore letterale della dichiarazione del 11.11.1987, punto 3,: " mi obbligo a lasciare la proprietà di Pietralta, a costruirmi, in luogo sicuro, una nuova esistenza e a destinare la buona uscita

11.11.1987, dal tenore della stessa risulta chiaro che il convenuto ha assunto l' obbligazione incondizionata di abbandonare il podere di "Pietralta", e soltanto in funzione dell'adempimento gli é stato versato il corrispettivo di DM 450.000,-- .

Non é vero, infatti, che il Goldmann (come egli sostiene) si era trasferito a Milano a seguito degli accordi con il Land Berlin, bensì per sua libera scelta. Ciò risulta dalle stesse difese del convenuto (pag. 5), nelle quali é precisato che egli ha tenuto in locazione l' appartamento di Milano a partire da un periodo (maggio 1987) antecedente all' assunzione degli obblighi contrattuali dell' autunno 1987.

Il convenuto adduce quale giustificazione del mancato abbandono di Pietralta un suo legame sentimentale. Tale legame non può certo costituire una causa di forza maggiore tale da giustificare l'inadempimento. Peraltro i rapporti sentimentali, al contrario di quanto sostenuto dal Goldmann, non sono mai stati oggetto degli accordi de quibus (docc. 4 e 5 allegati alla citazione). E' influente quindi il fatto che il Goldmann nel 1990 (ben tre anni dopo la stipulazione degli accordi), abbia dichiarato davanti alla Commissione parlamentare di avere dei problemi connessi ai suoi rapporti di convivenza.

Incidentalmente si fà presente che nel diritto costituzionale tedesco la convivenza more uxorio non trova alcuna tutela.

3) Goldmann afferma che il suo rientro a Pietralta fu dovuto a dichiarazioni dell' Ufficio per la Tutela della Costituzione secondo il quale sarebbe cessata la situazione di pericolo per la

pagatami soltanto a questo scopo".

Più chiaro di così !

4) Il Land Berlin, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto (vedi pag. 6), si é sempre interessato al trasferimento del Goldmann, tanto che verso la metà dell'Aprile 1989 organizzò un incontro in Svizzera tra un agente tedesco e il Goldmann, durante il quale quest'ultimo ebbe a dichiarare che stava vendendo la sua proprietà di Pietralta, ma che gli era necessario ancora del tempo per la stipula dei vari atti.

Soltanto nel 1990, davanti alla Commissione Parlamentare, il Goldmann dichiarò apertamente e chiaramente di non voler adempiere all' obbligazione assunta nel 1987. E, quindi, nel giugno 1992 (la burocrazia ha i suoi tempi anche in Germania !) il Land Berlin richiedeva formalmente la restituzione della somma di DM 450.000,-- (vedi doc. 6 all. cit.).

Visto il perdurare dell' inadempimento del Goldmann, poi, in data 04.03.1993, il Land Berlin agiva giudizialmente in Italia per il recupero della somma.

Non si vede, quindi, come si possa sostenere che vi sia stata acquiescenza del Land Berlin di fronte ad un comportamento del Goldmann totalmente difforme dagli accordi sottoscritti.

5) Al contrario di quanto asserito da controparte (pag. 14 della comparsa) il Land Berlin non aveva alcun obbligo giuridico riguardo alla sicurezza del Goldmann. Non esiste infatti in Germania alcuna legge che imponga allo Stato di garantire l' incolumità degli ex agenti segreti.

La tesi di Goldman, secondo la quale nei rapporti tra l' agente e l' Ufficio per la Tutela della Costituzione, quest' ultimo debba assicurare la sua incolumità (pag. 12 e 13 difesa avversaria) non è supportata (né può esserlo) da alcuna norma di legge, né dalla interpretazione giurisprudenziale tedesca, né dalla dottrina. L' unico riferimento fatto dal convenuto ad un testo dottrinale in materia, infatti, non è esatto : il commentario relativo alla legge federale sulla Tutela della Costituzione (Borgs - Maciejewski / Ebert, *das Recht der Geheimdienste*, pag. 115, n° 156 ss.) citato dal convenuto, se letto correttamente, afferma solo e semplicemente, che nell'ambito dei rapporti tra l' Ufficio e gli agenti è di capitale importanza che sia assicurata la riservatezza (Borgs, pag. 115, n° 156). Trattasi d'altronde di un concetto che, vista la natura dei rapporti in esame, appare pleonastico. Per altro verso, inoltre, il termine " incolumità ", o concetti ed obblighi relativi, non vengono mai neppure menzionati.

A prescindere da ciò, Goldman ha ricevuto anche dopo la cessazione dei rapporti con l' ufficio per la Tutela della Costituzione del Land Berlin (in aggiunta ai DM 450.000,-- di cui si chiede la restituzione) oltre DM 313.000,-- , come risulta dalla sua deposizione davanti alla Commissione Parlamentare (vedi doc. 1, pag. 11 all. cit.).

Tale dato testimonia ulteriormente come il Goldman abbia ricevuto lauti mezzi finanziari, prima e al di fuori degli accordi del 1987. E ciò conferma ancora una volta (se ce ne fosse

bisogno!) che gli accordi che stanno alla base della presente controversia miravano esclusivamente a far abbandonare al convenuto la tenuta di "Pietralta" e non costituivano una generica forma di tutela dell'ex-agente.

6) Si sottolinea nuovamente che la somma su cui oggi si discute è stata versata esclusivamente in vista del trasferimento del Goldman: ribadiamo, il testo dell'accordo è assolutamente chiaro: il Land Berlin ha versato il denaro al convenuto affinché questi abbandonasse "Pietralta".

Il trasferimento non è avvenuto; il convenuto, quindi, è inadempiente ed è obbligato, ai sensi degli paragrafi §§ 346, 326 I e 327 del codice civile tedesco, a restituire la somma.

Dai fatti non è possibile trarre una diversa conclusione.

7) Quanto alla deposizione del Goldman avanti la Commissione Parlamentare nel 1990, non si vede come essa possa essere considerata una violazione dell'obbligo di buona fede da parte del Land Berlin. E' infatti evidente che gli interessi superiori del Paese prevalgono, sempre e comunque, sugli interessi particolari dei soggetti privati. Si tenga inoltre presente che il convenuto, anche in tale occasione, ha ricevuto un'ampia e ulteriore assistenza economica. Infatti, come il Goldman ha omesso di precisare, il Land Berlin, in occasione della suddetta deposizione, si era impegnato a versare in caso di attentato terroristico nei suoi confronti la somma di £. 200.000.000 in caso di morte, £. 150.000.000 in caso di invalidità permanente, nonché un rimborso spese nella misura forfettaria di £. 250.000 al

giorno.

8) Relativamente alle lamentate violazioni dei principi generali del diritto costituzionale tedesco, che comporterebbero la nullità degli accordi del 1987, da un esame della giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca si rileva che:

a) L' art. 1.1 della Costituzione tedesca (GG) non fa sorgere un diritto soggettivo di cui il singolo cittadino può richiedere l' immediata tutela di fronte agli organi giurisdizionali, ma costituisce soltanto una norma precettiva. Secondo giurisprudenza costante infatti, nei rapporti Stato-cittadino, una violazione della dignità umana, ai sensi del citato art. 1, può verificarsi unicamente nei casi in cui un organo dello Stato abbia agito nei confronti del singolo individuo nell' ambito dell' esercizio di un suo potere di imperio e non, come nella fattispecie in oggetto, nell' ambito di un rapporto di diritto privato (v. BVerfGE 9, 89 ss., 95; 27, 1ss., 6; 72, 105 ss., 116). Una situazione siffatta non si é certamente verificata con la stipula degli accordi del 1987.

b) Si ricorda, nel contesto, che qualsiasi rapporto obbligatorio comporta una forma di limitazione della libertà individuale, connaturata al principio stesso dell' autonomia privata, principio che é alla base dei rapporti civili interindividuali così come vengono disciplinati dalle norme dell'ordinamento giuridico della Repubblica Federale Tedesca (v. le sentenze della Corte Costituzionale Tedesca: BVerfGE 8, 274, 328; BVerfGe 72, 155, 170).

c) in ordine al richiamo alle norme del c.c. tedesco disciplinanti l' autonomia privata (§§ 138, 242, 315), si fa rilevare che la giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca, ha in più sentenze ribadito che ogni obbligazione contrattuale comporta la limitazione della libertà del debitore. In particolare, la Corte, in una sua sentenza del 1990 (BVerfGE 81, 242 ss), ha stabilito che eventuali obblighi assunti da un soggetto in ordine a limitazioni inerenti alla sua mobilità non ledono i principi posti a tutela dei suoi diritti fondamentali, rientrando tali limitazioni nella sfera dei diritti disponibili che pertanto possono essere oggetto di rapporti obbligatori.

D'altronde la lamentata limitazione nella mobilità del Goldmann era estremamente relativa. Basti pensare che il convenuto, lasciata "Pietralta", era libero di stabilire la propria residenza in qualsiasi Paese, città, o villaggio avesse prescelto.

9) Per quanto riguarda, infine, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, si rileva che le parti sono concordi nel ritenere che il rapporto sia regolato dal diritto tedesco. Orbene, la fattispecie in oggetto non rientra in alcuno dei casi nei quali il c.c. tedesco consente la proposizione della domanda riconvenzionale, cioè ai sensi degli artt. (§§) 829 BGB iVm. §§ 827, 828 BGB e § 847 BGB.

P.Q.M.

si confermano le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione, chiedendosi, altresì, la reiezione della domanda riconvenzionale spiegata ex adverso.

Salvis iuribus.

Firenze, 10 novembre 1994

Achille Accolti Gil
Avv. Achille Accolti Gil
Achille Accolti Gil

11. Wahlperiode

Doc. 1

Plenar- und Ausschußdienst

Wort-Protokoll

Unterausschuß
des 2. Untersuchungsausschusses
1. Sitzung
22. Mai 1990

Ort: Essen, Schloß Schellenberg
Beginn: 9.25 Uhr
Vorsitz: Abg. Dr. Gerl (SPD)

Punkt 1 der Tagesordnung

Wahl des Schriftführers

Der Ausschuß beschließt einstimmig die Ernennung des Abg. Rösler zum Schriftführer.

Punkt 2 der Tagesordnung

Beweiserhebung durch Vernehmung des Zeugen
Herrn Volker Weingraber Edler von Grodek

Vors. Dr. Gerl : Herr von Weingraber, Sie wissen sicherlich, daß Sie hier als Zeuge vor dem Unterausschuß des 2. Untersuchungsausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin erschienen sind. Die Zeugenbelehrung haben Sie sicherlich zur Kenntnis genommen, so daß ich nicht darauf hinweisen muß. Unser Beweisthema ist der Untersuchungsauftrag, den Sie auch kennen, insbesondere die Punkte 3 und 4, die uns interessieren, also kurz gesagt, die Frage der Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verfassungsschutz. Bevor wir darauf kommen, frage ich Sie zur Person: Nennen Sie bitte Ihren vollen ursprünglichen Namen!

Zeuge: Volker Weingraber Edler von Grodek.

V: Ihr Alter?

Z: 3. 12. 42!

V: Also nach vollen Jahren sind Sie jetzt 48?

Z: 48!

V: Sie wohnen im Ausland?

Z: Ja!

V: Gut, ich schneide das Thema später nochmals an! Kommen wir zur Thematik "Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verfassungsschutz". Am besten gehen wir chronologisch vor. Schildern Sie uns zunächst, wie und wann Sie Kontakt zum Landesamt für Verfassungsschutz gewonnen haben!

Z: Da müßte ich zurückfragen; da habe ich keine Aussagegenehmigung!

V: Sie sind nicht abhängig von einer Aussagegenehmigung, Sie sind dem Ausschuß gegenüber zur Aussage verpflichtet!

Z: Da würde ich zurückfragen, ob ich die Frage beantworten darf.

V: Sie sind dazu verpflichtet, hier auszusagen. Da belehre ich Sie als Ausschußvorsitzender!

Z: Fragen Sie zurück (gewandt an den Sicherheitsbeamten)!

Sicherheitsbeamter: Ich werde versuchen, mal telefonisch Kontakt herzustellen. Soll ich die Frage stellen?

V: Ich kann Ihnen nur sagen: Der Ausschuß hat keine Zweifel daran, daß die Fragestellung zulässig ist. Darüber Auskunft zu bekommen, sind wir hier. Der Senator für Inneres hat zu diesem Zweck die Zeugenvernehmung auch ermöglicht. Einer besonderen Aussagegenehmigung bedarf es nicht, weil Sie kein Mitarbeiter des Landesamts Berlin sind.

Z: Kann ich mich nicht so genau erinnern.

V: Können Sie sagen, in welchem Zeitraum Sie Kontakt gewonnen haben?

Z: Das muß Anfang der 70er Jahre gewesen sein.

V: Auf welchem Weg bekamen Sie diesen Kontakt?

Z: Ich wurde angesprochen.

V: Direkt von einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes oder von der Polizei?

Z: Direkt gegenüber der Polizei!

V: Wie hat sich denn das vollzogen? Wollen Sie das schildern?

Z: Ich hatte mich mit Polizisten unterhalten. An diesem Tag kam ein Herr vom Verfassungsschutz.

V: Was wurde denn da besprochen?

Z: Da wurde mir angeboten, für das Landesamt für Verfassungsschutz zu arbeiten.

V: Ist auch darüber gesprochen worden, welche Art von Informationen man von Ihnen erwartet?

Z: Das war eine konkrete Sache in dem Fall. Darüber habe ich keine Aussagegenehmigung.

V: Ich weise Sie nochmals darauf hin: Es bedarf keiner Aussagegenehmigung!

Z: Das hat mit dem Schmücker-Komplex nichts zu tun. Das ist etwas anderes. Fragen Sie zurück! Das lehne ich ab. Ohne Rückfrage möchte ich nicht antworten.

V: Sie haben die Möglichkeit, wenn die Antwort in keinem Zusammenhang mit dem Thema des Untersuchungsauftrags steht.

Z: Ja, in keinem Zusammenhang!

V: Dann gebe ich mich damit zufrieden. Es ist nicht so, daß es einer Aussagegenehmigung durch das Land Berlin bedarf. Ihre Aussage ist nämlich nicht abhängig von einer Aussagegenehmigung.

Z: Das hat mit dem Schmücker-Fall nichts zu tun.

V: Gut, dann nehme ich das zur Kenntnis.

Wann hat es denn erstmalig Kontakte gegeben, die mit dem Schmücker-Komplex zu tun haben?

Z: Es müßte ca. - sehr vage - sechs Monate vor dem Tod Schmückers gewesen sein. Es kann auch kürzer sein. Das weiß ich nicht. Das sollten Sie in den Akten nachlesen. Ich kann mich nicht genau erinnern.

V: Wissen Sie das Datum?

Z: Nein!

V: Gut, dann sage ich es Ihnen:

Z: Das muß sechs Monate vor dem Tod Schmückers gewesen sein.

V: Um die Jahreswende '73/74! Was waren das für Kontakte?

Z: Das war ein Götz Tilgener.

V: Was haben Sie von ihm erfahren?

Z: Der offenbarte, daß er mit einer Frau Jandt befreundet ist, die früher mit Bernd Laurisch befreundet war, der spätere Schmücker, der erschossen wurde, daß er den Bernd Schmücker erschießen und

eingipsen sollte. Es waren seine Worte.

V: Das haben Sie dann berichtet?

Z: Natürlich!

V: Was ist da besprochen worden? Sie hatten sicher einen V-Mann-Führer?

Z: Ja!

V: War das Herr Grünhagen?

Z: Ja!

V: Was hat er mit Ihnen besprochen?

Z: An der Sache dranbleiben.

V: Und sind Sie drangeblieben?

Z: Natürlich!

V: Und was haben Sie erfahren?

Z: Jegliche Information, die in dem Zusammenhang war, habe ich sofort weitergegeben. Das wurde offensichtlich ausgewertet. Nur der Tilgener war offensichtlich auch bekannt, der bot noch andere Sachen, die waren zu groß, um glaubwürdig zu sein.

V: Haben Sie dann Kontakt zu dieser Gruppe selbst bekommen?

Z: Über Herrn Tilgener, ja!

V: Wie hat er sich entwickelt?

Z: Freundschaftlich!

V: Schildern Sie das doch mal ein bißchen, welche Art von Treffen es gegeben hat!

Z: Ich hatte da eine Arbeit in der sogenannten berühmt-berüchtigten "Tarantel" angenommen. Und da hat die Wolfsburger Gruppe Bier gratis getrunken. Angenehmer Aufenthaltsraum! Da die offensichtlich in Berlin Wohnungsschwierigkeiten hatten, wurde von mir konspirativ eine Wohnung zur Verfügung gestellt.

V: Wo war die?

Z: In der Köpenicker Straße!

V: Dort konnten die Gruppenmitglieder auch übernachten?

Z: Ja!

V: Wie lief das denn?

Z: Ja, die erzählten von einem Schmücker, den ich persönlich noch nicht kennengelernt hatte, daß das ein schlimmer Bursche ist, ein ganz großer Verräter ist, und daß beschlossen wurde, ein Gerichtsurteil zu fällen. Es wurde nicht besprochen, daß beschlossen worden ist, Herrn Schmücker zu töten, sondern daß ein Gerichtsurteil stattfinden sollte, ein sogenanntes Volksgericht. Da wurden mir teilweise die Unterlagen der Fragestellung übergeben, die ich weitergereicht habe. Aus den Unterlagen war ersichtlich, daß das nicht so ganz hinlief mit dieser Gruppe. Die muß relativ jung sein. Da Herr Tilgener ständig mit rotem Kopf, also ständig benebelt durch die Gegend lief und die Geschichte erzählte, die halb Berlin kannte, wurde er nicht so sehr für ernstgenommen. Wie gesagt, da spielten noch andere Leute in dieser Fragestellung hinsichtlich des Untersuchungsprotokolls Tilgener mit, die sich mit der Gruppe auseinandergesetzt hatten und die gesagt haben: Die werden das nicht machen; die werden das ganz anders machen. - Ich weiß nicht, was noch wichtig sein könnte.

V: Wie war das mit dem Gerichtsurteil?

Z: Das war ein mehrseitiger Bogen, wo Fragen gestellt wurden an Herrn Tilgener, ob er für den Verfassungsschutz tätig ist. - Ich muß Ihnen sagen: Was im einzelnen drinstand, kann ich mich nicht erinnern!

V: Wie lief das praktisch ab?

Z: Das lief praktisch so ab, daß ich einen vorgeschriebenen Zettel sah. Die brauchten dringend eine Schreibmaschine.

V: Die haben Sie beschafft?

Z: Ja!

V: Wem haben Sie die gegeben?

Z: Ich glaube, Herrn Tilgener. Das weiß ich nicht genau, ob er die persönlich bekommen hat. Soweit ich mich erinnern kann, hat Herr Tilgener die ganzen Sachen abgetippt und geschrieben.

V: Was hat er geschrieben?

Z: Wenn ich mich daran erinnern könnte, würde ich Ihre Frage beantworten. Ich kann mich nicht erinnern.

V: Das waren diverse Fragen, die Schmücker beantworten sollte. Ist das richtig?

Z: Ja!

V: Hat er die Fragen beantwortet?

Z: Die hat er beantwortet, ja! Da muß ich zurückgreifen, daß ein Bernd Laurisch ein Verhältnis mit einer Ilse Jandt hatte, die dann irgendwann aus der Berliner Szene mitbekommen hat, daß der Bernd Laurisch nicht Bernd Laurisch ist, sondern Schmücker. Daraufhin

V: Können Sie in etwa sagen, wie hoch die Zahlungen pro Monat waren?

Z: Das weiß ich wirklich nicht mehr, wahrscheinlich zuwenig. Es gibt zwei verschiedene Seiten.

V: Es gibt eine Aufstellung, die beginnt bei uns allerdings erst '77, weil offenbar beim Amt die Buchführung vorher nicht so wahrheitsgemäß erfolgt ist und sich das heute nicht mehr rekonstruieren läßt. Ab '77 ist es festgehalten. Danach sollen Sie bekommen haben im Jahr '77 24 875,95 DM zuzüglich 1 350 DM Spesen. Kann das hinkommen?

Z: Kann ich nicht sagen; auf keinen Fall die Stellen hinter dem Komma!

V: In der Größenordnung?

Z: Das könnte stimmen.

V: Hier wird unterschieden: Spesen und normale Zahlungen! Bezog sich das, was Sie als Barzahlung erhalten haben, auf die Spesen, oder haben sie den größeren Betrag auf das Sparbuch erhalten?

Z: Leben muß ich auch. Das waren teilweise Beträge, die ich ausbezahlt bekam, und Beträge, die ich teilweise auf das Sparbuch bekam. Das muß ich sagen.

V: Es wäre für uns schon von Interesse, in welcher Weise die Zahlungen erfolgt sind. '78 sollen es 27 800 DM und '79 27 908,10 DM gewesen sein. Ich nehme an, daß Sie aussagen werden, daß es so etwa hinkommt.

Z: Ja, das kommt schon hin.

V: Wie ist es weitergegangen? '79, ist das für Sie irgendwie ein Datum oder ein Jahr, wo es einen Einschnitt gab, was die Zusammenarbeit mit dem Schmücker-Komplex betrifft, oder hat das mit dem Schmücker-Komplex nichts zu tun?

Z: Da gab es den Einschnitt. Da zog ich Italien vor.

V: Uns interessiert nicht die Frage, welche weiteren Aufträge Sie hatten, sondern es geht nur um die Tätigkeit.

Z: Da habe ich gesagt: Das wird zu ernst, da müssen wir uns trennen!

V: Da lebten Sie schon nicht mehr in Berlin?

Z: Da lebte ich nicht mehr in Berlin.

V: Nach einem uns vorliegenden Bericht, der offen ist, der der Öffentlichkeit bekannt ist, verhielt es sich folgendermaßen:

Bei Abschaltung des VM im Jahr '79 erhielt Weingraber als erste Rate auf eine Abfindung zusätzlich 60 000 DM zum Kauf einer Eigentumswohnung in Italien. Die zweite und letzte Rate in Höhe von 40 000 DM erhielt er im April '81 zu einem beabsichtigten Einkauf in ein Geschäft.

Z: Richtig, das stimmt!

V: War das die Abfindung im Rahmen Ihrer Abschaltung?

Z: Rente hat man mir nicht gezahlt.

V: Also 100 000 DM waren vereinbart zwecks Abfindung - (Z: Das war vereinbart, ja!) - im Rahmen Ihrer Abschaltung?

Z: Richtig!

V: Ist die Abschaltung in der Weise erfolgt, daß Sie etwas unterschreiben mußten?

Z: Ja, die Abfindungszahlung, glaube ich, habe ich unterschrieben.

V: Haben Sie irgendwelche Verpflichtungen noch übernommen?

Z: Von seiten des Verfassungsschutzes, nein!

V: Nein, ob Sie etwas an Verpflichtungen übernommen haben für die Zukunft?

Z: Ja, man sah es nicht gern, daß ich in Italien wohnte.

V: Warum nicht?

Z: Man meinte, daß es gefährlich wäre. Ich stand damals auf dem Standpunkt, daß das Ganze harmlos ist. Wäre es '86 nicht so presse-mäßig gekommen, wäre ich noch -- Ich meine, ich habe in Italien meine Existenz aufgebaut mit sehr viel Glück. Ich bin als V-Mann nicht "geplatzt". Ich habe bestimmte Kontakte und Freundeskreis aus Berliner Zeit. Ich sehe auch keinen Grund, irgendwas dort zu verändern. Ich glaube, das Amt meinte, ich sollte das verändern. Das werde ich nicht tun.

V: Sie sprechen jetzt von '86?

V: Hatten Sie aus Deutschland finanzielle Mittel?

Z: Mein Sparbuch!

V: In unseren Unterlagen taucht ein Haus in Neukölln auf, das Ihnen gehört haben soll.

Z: Das ist schon irgendwie richtig.

V: Gehört Ihnen das noch?

Z: Nein!

V: Haben Sie es verkauft?

Z: Ja!

V: Haben Sie daraus noch Mittel gehabt?

Z: Nein!

V: Wann haben Sie es verkauft?

Z: Ungefähr '75!

V: So, gut! Dann will ich da nicht weiter nachfragen.

Wie vollzieht sich das später. Es kam dieser "Spiegel"-Artikel "Spitzel aus der Tarantel" im November '86. Lesen Sie den "Spiegel"? - (Z: Nein!) - Wie haben Sie davon erfahren?

Z: Telefonanrufe - außerdem "Zitty", die monatlich erscheint!

V: Hatten Sie vorher schon Anhaltspunkte dafür, daß Sie "geplatzt" sein könnten?

Z: Nein, direkt nicht! Manchmal wurde gemunkelt --

V: Hatten Sie Kontakte nach Berlin?

Z: Ja, hatte ich!

V: Wie vollzog sich der?

Z: Wenn ich mal nach Berlin einen Abstecher machte, trank man Bier zusammen.

V: Sie sind besucht worden in Italien?

Z: Ja!

V: Vor Erscheinen des "Spiegel"-Artikels?

Z: Nein!

V: Erst danach?

Z: Ja!

V: Sonstige Besucher hatten Sie nicht, die Ihnen Anhaltspunkte gaben?

Z: Ja, ich hatte meinen Freundeskreis.

V: Ich meine Kontakte, die Anhaltspunkte dafür gaben, daß Sie enttarnt worden sind.

Z: Nein! Ich meine, da wurde im einzelnen gemunkelt, daß irgendwas nicht ganz hinhaut. Es wurde auch gefragt: Warum sitzen Sie nicht im Gefängnis, warum laufen Sie draußen herum?

V: Sie sind angerufen worden? Wie haben Sie sich verhalten?

Z: Sie müssen nach Florenz fahren und den "Spiegel" kaufen!

V: Haben Sie Kontakte zum Landesamt hergestellt?

Z: Nein, die haben den gleich hergestellt.

V: Das heißt, nicht Sie haben sich Sorgen gemacht, sondern das Landesamt hat sich gesorgt.

Z: So kann man das nicht sehen! Wir haben uns in Mailand getroffen. Es wurde mir verboten, zurück auf das Weingut zu fahren. Ich nahm eine Wohnung in Mailand.

V: Leben Sie in Mailand?

Z: Zeitweilig fuhr ich hin zum Weingut.

V: Haben Sie das Weingut gemeinsam mit anderen bebaut, oder waren Sie Verwalter oder alleiniger Betreiber dort?

Z: Ich war eigentlich der einzige Landwirt, nachdem der Partner ausgestiegen ist, der einen Anteil besitzt. Ich werde meinen Beruf beibehalten. Jedenfalls war ich der einzige Landwirt mit der Verantwortung für das Gut. Da gibt es Termine, die man einhalten muß. Da gibt es Probleme.

V: Aus der Tatsache, daß Sie zumindest nicht ständig dort sein konnten, haben Sie auch gewisse Berechnungen abgeleitet.

Z: Richtig, das stimmt!

V: Können Sie sich erinnern, welche Berechnungen Sie aufgestellt haben?

Z: Ich kann mich erinnern, daß ich Berechnungen erstellt habe, aber daß Abstriche vorgenommen wurden.

V: Sie haben nicht alles bekommen?

Forderung gestellt, haben aber den Schaden nicht nachweisen können.

Z: Doch, anhand der Bücher! Daraus ging hervor, daß ich 150 000 Liter Wein im letzten Jahr hatte. 75 000 Liter Wein wurden verkauft. Da müssen korrekt Bücher geführt werden. Anhand der leeren Fässer kann man dann sehen, wo der Wein geblieben ist. Das ist abgebucht worden. Zu welchem Preis der verkauft worden ist, das fragt in den Büchern keiner. Ob ich 1 000 oder 4 000 Lire für die Flasche bekomme, entscheide ich; auch was ich dem Finanzamt angebe.

V: Demnach ist Ihre Berechnung ziemlich in Ihr Belieben gestellt!

Z: Nein, das sehe ich gar nicht so. Zum Beispiel verkaufe ich Wein jetzt teurer als damals. Da gibt es Steigerungen, das hat mit Qualität etwas zu tun.

V: Ich gehe weiter:

17.	2. 87	30 000 DM	- Abschlagzahlung für notwendige Unterhaltskosten für das Weingut;
31.	3. 87	20 000 DM	- Abschlagzahlung für notwendige Unterhaltskosten für das Weingut;
13.	5. 87	28 300 DM	- Abschlag Unterhalt Weingut, Miete in der Stadt und Kautions;
16.	7. 87	45 000 DM	- Landwirtschaftskredit, Weinabfüllung, Miete und Wohnen in der Stadt, Unterhalt des Weinguts;

Z: Richtig!

V: 24. 7. 87 5 000 DM - Rückzahlung eines Darlehensteils und dann im Zeitraum vom 5. 10. bis 11. 11. 87 560 000 DM.

Z: Das bezweifele ich!

V:	6. 10. 87	27 990 DM	- bezahlte Landwirtschaftskredite, Abfindungsabschlag;
	6. 10. 87	9 000 DM	- Unterhalt Weingut, Wohnen und Lebensunterhalt in der Stadt;
	5. 10. - 11. 11. 87	73 010 DM	- Abfindung;
	5. 10. - 11. 11. 87	450 000 DM	- Abfindung.

Das macht in diesem Zeitraum vom 3. 10. 86 bis 11. 11. 87 763 300 DM.

Ich frage Sie, stimmen die Zahlen?

Z: Die werden stimmen!

V: Haben Sie Schaden in der Größenordnung gehabt?

Z: Darüber kann man sich streiten. Das Weingut hat einen Wert gehabt, einen Einkaufswert, einen Verkaufswert und die Ware.

V: Gut! Da wußte man, welches der maßgebliche Einstandspreis war.

Z: Dann kam eines hinzu: Wieso sollen die fünf Partner darunter leiden, wenn ich Schwierigkeiten habe? Die fünf sagten: Ihr Anteil ist soundsoviel wert. Der Vertrag war ungeschickt abgefaßt, so daß ich allein nicht aussteigen konnte und die Partner auch nicht. Das war sehr verzwickelt.

V: Und wie sollte es laufen?

Z: Der eine Partner ist meine Lebensbegleiterin, und die anderen haben sich zurückgezogen.

V: Was ist dann mit dem Landesamt verabredet worden, wie sollte es vonstatten gehen?

Z: Das Landesamt hat gesagt, ich solle mir etwas anderes kaufen.

V: Was sollte mit dem Weingut passieren?

Z: Es sollte verkauft werden. Damit waren beispielsweise die Partner nicht einverstanden.

V: Wußte das das Landesamt?

Z: Das weiß ich nicht so genau.

V: Sie müssen doch wissen, was Sie dem Landesamt erklärt haben!

Z: Anfänglich sollte ich verhandeln. Das war klar. Aber die Partner haben auf der Summe bestanden, die sie auch eingezahlt haben. Das ist auch logisch, und ich kann das doch nicht verschleudern.

V: Haben Sie den Versuch gemacht, Ihren Anteil zu verkaufen?

Z: Ja, ich hatte den Versuch gemacht. Später hatte ich den Weingutverkauf abgeschlossen mit einer Person aus meiner Familie, die meinen Anteil kaufte. Dann kam das Problem mit der Vertragsstrafe, und ich habe nicht verkauft.

V: Das heißt, Sie haben das Weingut behalten.

Z: Ja!

V: Betreiben Sie das Weingut auch heute noch?

Z: Ja!

V: Sehen Sie sich einer Gefährdung ausgesetzt?

Z: Seitdem ich heute hier aussage, ja!

V: Woraus leiten Sie das ab?

Z: Wie ich bereits sagte: Anfänglich hatte ich persönliche Schwierigkeiten. Ich meinte, daß es klüger wäre, grundsätzlich nie auszusagen, was ich jetzt doch tue. Da meine ich, daß die Schwierigkeiten, die Gefahr doch größer ist als vorher. Wenn ich nie erscheinen würde, kann mir keiner was Böses wollen. Ich sehe die Gefahr. Ich werde aber das Landesamt nicht dazu zwingen, zu zahlen; noch nicht. Das muß ich offen lassen.

V: Gehen wir wieder auf die Zahlungen ein: Da sind Abstände von wenigen Wochen, in denen Ihnen größere Beträge gezahlt worden sind. Wie lief das praktisch ab?

Z: Wir haben eine Aufstellung erstellt und Bücher vorgelegt über die Summen. Die Zahlen lagen vor. Die Abschlagzahlungen habe ich bekommen. Ich habe irgendwann unterschrieben, daß mir die Abschlagzahlungen gegeben werden, um mir eine andere Existenz aufzubauen. Mit 50 Jahren werde ich mich jetzt nicht mehr verändern, sondern ich werde hierbleiben. Das lehne ich ab. Ich habe eine Familie. Das ist für mich der springende Punkt. Man kann den Namen der Familie nicht ändern. Da fingen für mich die Schwierigkeiten an. Das ist die menschliche Seite, die der "grüne" Tisch nie begreifen wird. Ich habe das abgelehnt. Ich flüchte nicht mehr.

V: Sie haben mit der Behörde vereinbart, daß Sie in Italien bleiben und sich ein anderes Anwesen suchen.

Z: Ich habe der italienischen Behörde gesagt, daß ich lieber ein anderes Anwesen haben möchte.

V: Sie haben nichts anderes gefunden?

Z: Die Preise sind höher als das, was ich aufgabe.

V: Wie lief das vorher ab? Ich will nicht auf die Abfindung zu sprechen kommen, sondern auf die Zahlungen, die Ihnen in Teilbeträgen geleistet worden sind.

Z: Da sind Aufstellungen von mir vorgelegt worden.

V: Haben Sie Kontakt hergestellt zum Berliner Landesamt?

Z: Ich glaube, zu der damaligen Zeit war auch ein Kontakt zwischen den deutschen Behörden und den italienischen Behörden - ein fast ständiger Kontakt lief da. Die Zahlen oder Unkosten waren aufgestellt. Da stand: Am 1. 6. muß ich X oder Y das und das bezahlen! - Da muß schon jemand gekommen sein und das gebracht haben.

V: Kamen die Zahlungen aus Berlin?

Z: Ich kann mich nicht erinnern, wo die Schecks ausgestellt worden sind.

V: Wurden die Zahlungen unbar geleistet?

Abg. D ü r r : Wenn Sie sich entscheiden, das nicht zu machen, können Sie es nicht behalten.

Z: Das kann ich schon behalten; mit Händen und Zähnen werde ich es verteidigen.

Abg. D ü r r : Das muß man wissen. Wir sind in Berlin zumindest bis vor einer Woche davon ausgegangen, daß es so ist.

Z: Dann werden Sie dafür sorgen, daß der Rest meiner Familie -- Dann werden wir eine Kostenrechnung anschließend aufstellen.

Abg. D ü r r : Das verstehe ich nicht.

Z: Meine Lebensbegleiterin hat die restlichen Anteile aufgekauft. Sie hat fünf Sechstel der Anteile. Wenn sie mit mir mitkommt, ist sie geschädigt. Oder verlangen Sie, daß ich meine Lebensgefährtin verlasse?

Abg. D ü r r : Wir sind auch Menschen und haben für sowas Verständnis.

Z: Ich weiß das nicht so genau.

Abg. D ü r r : Ich will für uns festhalten: Sie hatten sich verpflichtet, zu verkaufen!

Z: Natürlich, das habe ich nicht getan, und das fand das Landesamt nicht sehr schön.

Abg. D ü r r : Das haben Sie nicht getan!

Z: Nein, ich habe mich nicht verpflichtet. Damals hat Herr Grünhagen mit mir gesprochen und gesagt, das Landesamt fühlt sich an allen Sachen einschließlich meines Todes unschuldig. So was nämlich habe ich unterschrieben. Sie haben keine Pflichten. Sie haben gar nichts. Es stand auch nichts drinnen, daß ich das Geld zurückzahlen müßte in dem Fall, wenn ich es anders machte. Ich stelle Ihnen anheim, wie Sie das mit dem Rest der Familie klären wollen, und machen Sie das auch klar mit den italienischen Behörden. Darum müssen Sie sich kümmern.

Abg. D ü r r : Das ist ein Punkt, über den andere Leute mit Ihnen reden.

Sie sind irgendwann nach Italien gegangen, - (Z: Ja!) - natürlich wegen der Abschaltung!

Z: Da habe ich keine Aussagegenehmigung.

V: Darf ich nochmals sagen: Das ist nicht der richtige Einwand! Sie müssen sich schon anstrengen, es sei denn, das gehört nicht zum Thema des Untersuchungsauftrags.

Z: Das gehört dann nicht zu Ihrem Thema!

Abg. D ü r r : Herr Weingraber! Haben Sie in den letzten Jahren aus anderen deutschen Städten irgendwelche Zahlungen erhalten, außerhalb Berlins?

Z: Nein!

V: Zu dem Thema Waffen noch eine kurze Frage: Wir haben von Ihnen gehört, daß Sie bei Harry, der sich später als Bodeux herausgestellt hat, am 2./3. April 1974 die Pistole FN-HP gesehen haben. Haben Sie die später nochmals gesehen?

Z: Nein!

V: Zu der Parabellum 08: Haben Sie die vorher schon gesehen?

Z: Nein! - Diese FN, ob ich die nachher gesehen habe, kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe die nur einmal gesehen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das in dem Fall war oder nicht. Da müßten Sie durchlesen, was darüber gesagt oder geschrieben wurde. Ich kann mich nicht erinnern.

V: Bei der Parabellum 08: Sind Sie sicher, daß Sie die vor der Tat noch nicht gesehen haben?

Z: Nein, die habe ich nicht gesehen!

V: Dann frage ich, ob es noch weitere Fragen gibt. - Wird die Vereidigung des Zeugen beantragt? - (Frau Abg. Schraut: Ja!) - Das ist der Fall. Herr Weingraber, ich frage Sie, ob Sie in religiöser oder weltlicher Form schwören möchten.

Z: Das ist mir egal. Ich habe weder etwas gegen Gott noch gegen die weltliche Form.

V: Sie müssen sich entscheiden!

Z: Dann nehmen wir die weltliche Form und lassen Gott aus dem Spiel.

V: Dann bitte ich die Anwesenden, sich von den Plätzen zu erheben.

Herr Weingraber, Sie schwören, daß Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt haben und nichts verschwiegen haben. Bitte, heben Sie die Hand und sprechen Sie mir nach: Ich schwöre es!

Z: Ich schwöre es!

V: Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung.

Schluß der Zeugenvernehmung: 17.12 Uhr

Doc. 4 277

E r k l ä r u n g

Mit mir wurde heute in einem Vorgepräch die endgültige Regelung meines Sicherheitsfalles besprochen. Ich werde einer Abfindung in der Gesamthöhe von 550.000,-- DM zustimmen. Diese Summe setzt sich aus 450.000,--DM für die Gründung einer neuen Existenz und 100.000,--DM für notwendige Zahlungen in der Übergangszeit vom Tage des Inkrafttretens des Abfindungsvertrages (Übergabedatum des Schecks), sowie noch ausstehender Zahlungen aus der Zeit seit dem Verlassen des Gutes "Pietralta", zusammen.

In den 100.000,--DM sind, wie mit mir bisher abgesprochen, folgende Einzelbeträge enthalten:

- 36.000,--DM Unterhalt des Weingutes
- 12.000,--DM Lebensunterhalt
- 17.000,--DM Wohnung in Mailand (bis Kündigung)
- 10.000,--DM Privatkredit
- 14.290,--DM bezahlter Landwirtschaftskredit
- 13.700,--DM " " "

Als Abschlag auf diesen Abfindungsteil wurden mir heute 27.990,--DM (per Scheck) ausgehändigt.

Des weiteren erkläre ich, daß ich damit einverstanden sein werde, daß mit der Abfindungszahlung alle finanziellen Zuwendungen im Rahmen des Betreuungsverhältnisses enden.

Mir ist klar, daß die Abfindungssumme nur unter der Voraussetzung an mich gezahlt wird, daß ich das Gut "Pietralta" aufgeben und mir an einem anderen sicheren Ort eine neue Existenz unter den mit mir abgesprochenen Sicherheitsvorkehrungen aufbauen werde.

Mir wurde empfohlen, die Abfindungssumme auf ein sog. Auslandskonto meiner italienischen Bank einzuzahlen, um damit die Möglichkeit zu haben, das Geld ohne Schwierigkeiten, wenn nötig, nach Deutschland transferieren zu können.

Ich bin des weiteren damit einverstanden, daß meine Lebensgefährtin Franca Zuilani von dem Inhalt dieser Erklärung und von dem Abfindungsvertrag Kenntnis erhält und bei Übergabe des Schecks zugegen ist.

Thun, den 5.10.1984

Karl Heinz Jahnke

2/5
Doc. 5

E r k l ä r u n g

1. Entsprechend den Vorabsprachen zur Regelung meines Sicherheitsfalles, die in meiner Erklärung vom 5.10.1987 niedergelegt sind, habe ich heute per Scheck einen Betrag von 450.000 DM (in Worten: Vierhundertfünfzigtausend Deutsche Mark) als Abfindung erhalten.
2. Des weiteren habe ich per Scheck eine Restzahlung in Höhe von 73.010 DM (in Worten: Dreiundsiebzigtausendundzehn Deutsche Mark) erhalten, um die in meiner Erklärung vom 5.10.1987 aufgeschlüsselten Aufwendungen bestreiten zu können.
3. Ich verpflichte mich, das Gut "Pietralta" aufzugeben, mir an einem anderen sicheren Ort eine neue Existenz aufzubauen und die mir gezahlte Abfindung nur für diesen Zweck zu verwenden. Ich werde dabei die mit mir abgesprochenen Sicherheitsvorkehrungen strikt beachten, d.h. den Verkauf des Gutes so abwickeln, daß mein neuer Aufenthaltsort nicht in Erfahrung zu bringen ist. Insbesondere werde ich dritten Personen gegenüber nur im Falle zwingender Notwendigkeit Angaben über meinen neuen Wohnort machen, der im übrigen so weit von meinem jetzigen Aufenthaltsort entfernt zu sein hat, daß die Möglichkeit zufälliger Begegnungen mit früheren Bekannten auf ein Minimum reduziert ist.
4. Ich bin damit einverstanden, daß mit den heute erhaltenen Zahlungen alle finanziellen Zuwendungen im Rahmen des Betreuungsverhältnisses enden.

THUN 11.11.1987

(Ort/Datum)

Karl-Heinz Goldmann

(Karl-Heinz Goldmann)

Landesamt für Verfassungsschutz, Auf dem Grat 2, D-1000 Berlin 33

Einschreiben gegen Rückschein

Herrn
Karl-Heinz Goldmann
Azienda Agricola Pietralta
Loc. Castagno
Gambassi Terme-Fi

ITALIA

Telefax (0 30) 8 30 93 62

Vermittlung (0 30) 8 67 -1

Intern (95)

☎ (Durchwahl)

8 67 42 16

Datum

21.06.1992

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Bearbeiter(in)

Zimmer

LV I AbtL - 017-S-260 003/92

Sehr geehrter Herr Goldmann,

aufgrund der Tatsache, daß Sie die in Ihren Erklärungen vom 5.10.1987 und vom 11.11.1987 übernommene Verpflichtung, Ihr bisheriges Gut aufzugeben und sich anderenorts eine neue Existenz aufzubauen, nicht erfüllt haben und darüber hinaus vor dem Untersuchungsausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses bekundet haben, zur Erfüllung dieser Verpflichtung auch nicht mehr bereit zu sein, erklären wir den Rücktritt von dem diesbezüglichen Teil der mit Ihnen getroffenen Abfindungsvereinbarung und fordern Sie dementsprechend auf, die Ihnen mit dieser Zweckbestimmung gezahlte Abfindung in Höhe von 450 000,-- DM (i. W.: Vierhundertfünfzigtausend Deutsche Mark) zurückzugewähren.

Ihrer Zahlung auf das Konto Nr. 58-100 beim Postgiroamt Berlin (Bankleitzahl 100 100 10) der Landeshauptkasse Berlin sehen wir bis zum 1. August 1992 entgegen; sollte bis zu diesem Zeitpunkt Ihre Zahlung nicht eingegangen sein, sähen wir uns zur Inanspruchnahme der Gerichte gezwungen.

Hochachtungsvoll

In Vertretung



Müller

Verkehrsverbindungen:
U-Bahn Oskar-Helene-Heim
Bus-Linien 10, 18, 50

Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin,
1000 Berlin 30

Kontonummer	Geldinstitut	Bankleitzahl
58-100	PGiroA Bln	100 100 10

oder auf das Konto des
Landesamtes für Verfassungsschutz

Kontonummer	Geldinstitut	Bankleitzahl
00001000	B... ..	100 000 00

CAMERA DEI DEPUTATI DI BERLINO

BERLINO

11. Legislatura

Servizio dell'assemblea plenaria
e delle Commissioni parlamentari

VERBALE

Sottocommissione
della 2. commissione d'inchiesta
22. maggio 1990

Luogo: Essen, Castello di Schellenberg
Inizio: ore 9.45
Presidenza: On. Dr. Gerl (SPD)

Punto 1 dell'ordine del giorno

Elezione del segretario

La commissione decide unanimamente di eleggere segretario
l'on. Rösler quale segretario.

Punto 2 dell'ordine di giorno

Assunzione di prove mediante audizione
del testimone Signor Volker Weingraber Edler von Grodek.

Pres. Dr. Gerl: Signor von Weingraber, Lei saprà sicuramente
che è comparso qui, davanti alla sottocommissione della 2.
commissione d'inchiesta della camera dei deputati di Berlino,
nella qualità di testimone. Avrà certamente preso conoscenza
degli avvertimenti circa i Suoi diritti di testimone, in modo
che non devo più fare ulteriori riferimenti. Il nostro argo-
mento probatorio rappresenta il mandato d'inchiesta conosciuto
anche da Lei, e in particolare ci interessano i punti 3 e 4,
cioè, brevemente detto, la questione della collaborazione con
l'Autorità del Land di Berlino per la difesa della costituzio-
ne. Prima di entrare nell'argomento, Le faccio alcune domande
circa i Suoi dati personali: mi dica per favore il Suo comple-
to cognome e nome originale!

Testimone: Volker Weingraber Edler von Grodek.

P: La Sua età?

T: 3/12/42!

P: cioè, di anni compiuti ora ne ha 48?

P.2

T: 48!

V: E' residente all'estero?

T: si!

V: Va bene, ritornerò più tardi su questo argomento! Occupiamoci ora dell'argomento "Collaborazione con l'Autorità del Land di Berlino per la difesa della costituzione". Sarà opportuno di procedere cronologicamente: Cominci ad illustrarci come e quando è venuto in contatto con l'Autorità per la difesa della costituzione.

T: Dovrei prima chiedere ulteriori informazioni: su questo argomento non sono autorizzato a fare una deposizione.

P: Non è dipendente da un'autorizzazione; nei confronti della commissione ha il dovere di testimoniare.

T: In questo caso dovrei chiedere se posso rispondere alla domanda.

P: E' obbligato a deporre in questa sede. Questo glielo devo spiegare nella mia qualità di presidente della commissione!

T: (rivolgendosi all'agente di pubblica sicurezza) Faccia una domanda di controllo!

Agente di PS: Cercherò di stabilire un contatto telefonico. Devo domandare io?

P: Le posso dire che la commissione non ha dubbi che la domanda sia ammessa. Per avere queste informazioni ci siamo qui riuniti. A questo scopo, il Senatore degli affari interni ha reso possibile la presente audizione. Non è necessaria una autorizzazione particolare, perché Lei non è collaboratore dell'Autorità berlinese per la difesa della costituzione.

Z: Non me lo ricordo esattamente.

P: Ci può dire, in quale periodo di tempo ha preso i contatti?

T: Dovrebbe essere stato agli inizi degli anni 70

P: In quale modo ha avuto i contatti?

T: Qualcuno si è rivolto a me.

P: Un diretto collaboratore dell' Autorità per la difesa della costituzione o la polizia?

D: Direttamente da parte della polizia!

P: Come si è effettuato? Ce lo può riferire?

T: Ebbi un colloquio con agenti di polizia. In questo giorno arrivò un Signore della Difesa della costituzione.

p.3

P: Su che cosa avete parlato?

T: Mi venne offerto di lavorare per l'Autorità del Land per la difesa della costituzione.

V: Fu anche detto, quale specie di informazioni venivano da Lei richieste?

T: In questo caso fu una cosa concreta. Non sono autorizzato a deporre in merito.

V: La faccio di nuovo notare : non c'è bisogno di un'autorizzazione!

T: Non ha niente da fare con il complesso Schmücker, è un'altra cosa. Faccia una domanda di controllo. Mi rifiuto a rispondere senza avere chiesto prima l'autorizzazione.

V: Ciò è possibile, se la risposta non ha alcuna connessione con l'argomento della commissione d'inchiesta.

T: Sì, nessuna connessione!

V: Ne sono soddisfatto. Non è il caso che è necessaria un'autorizzazione da parte del Land di Berlino. La Sua deposizione non dipende affatto da un'autorizzazione per deporre.

T: Non ha niente da fare con il caso Schmücker.

P: Va bene, ne prendo dunque atto.

Quando avvennero i primi contatti che avevano a che fare con il complesso Schmücker?

T: Dovrebbe esser accaduto ca. - molto vagamente - sei mesi prima della morte di Schmücker. Possono essere stato anche di meno. Non lo so. Dovrebbe rileggerlo sui documenti. Non me lo ricordo più precisamente.

P: Sa la data?

P: Come si sono sviluppati?

T: in un clima amichevole.

P: Ci racconti un pò, quali specie di incontri ci sono stati.

T: Avevo preso un lavoro nel locale cosiddetto "Tarantel", allora famoso-famigerato. Lì, il gruppo proveniente da Wolfsburg beveva la birra gratuitamente. Un luogo di soggiorno molto gradevole. Siccome loro ebbero difficoltà di trovare un alloggio a Berlino, ho procurato per loro una casa cospirativa.

P: Dove si trovava?

T: Sulla Köpenicker Strasse!

P: In questo luogo, i membri del gruppo potevano anche pernottare?

T: Sì!

P: Come funzionava?

p.5

T: Allora, parlavano di un certo Schmücker, che non avevo ancora conosciuto personalmente, che egli è un brutto tipo, un gran traditore, e che è stato deciso di sottometterlo a un procedimento giudiziario. Non si parlava della decisione di uccidere il Signor Schmücker, ma che doveva aver luogo un tribunale, un cosiddetto tribunale del popolo. A me fu consegnata una parte dei documenti con le domande da fargli, che ho inoltrati. Dai documenti risultava che questo gruppo non era adatto, in quanto era molto giovane. Siccome il Signor Tilgener andava in giro con la testa sempre rossa, cioè con la mente annebbiata, raccontando la storia che ormai mezza Berlino conosceva, non veniva preso molto sul serio. Come già detto, nella questione riguardante il verbale d'inchiesta su Tilgener erano in gioco ancora altre persone, che si erano occupate di questo gruppo e avevano detto: questi non lo faranno; lo faranno in un modo del tutto diverso. Non so che cosa potrebbe ancora essere importante.

P: Come era la faccenda del giudizio?

T: Si trattava di un documento di diverse pagine, dove venivano fatte delle domande al Signor Tilgener, se egli lavora per la Difesa della costituzione. - Devo ammettere: non mi ricordo dettagliatamente del contenuto!

P: Come si svolse in pratica?

T: Praticamente era così: ho visto la bozza di una nota. Avevano urgentemente bisogno di una macchina da scrivere.

P: E questa l'ha procurato Lei?

T: Sì!

P: A chi l'ha consegnata?

T: Al Signor Tilgener, credo. Non so esattamente se egli l'ha ricevuto personalmente. Per quanto mi ricordo, il Signor Tilgener ha scritto e battuto a macchina tutte queste cose.

P: Che cosa ha scritto?

T: Se mi potessi ricordare, risponderei alla Sua domanda. Non me lo ricordo.

P: Si trattava di diverse domande alle quali il Schmücker doveva rispondere. E' giusto?

T: Sì!

P: Egli ha risposto a queste domande?

T: Sì, le ha risposte! Qui devo riparlare del fatto che un certo Bernd Laurisch aveva una relazione con una certa Ilse Jandt, la quale, una volta, aveva saputo negli ambienti frequentati a Berlino che Bernd Laurisch non era Bernd Laurisch, ma Schmücker. Di seguito (....) (omissis)

p 50-60

P: Mi può dire, a quanto circa s'ammontavano gli importi mensili?

T: Effettivamente non lo so più. Probabilmente era troppo poco. Ci sono due lati diversi.

P: Esiste una distinta, che da noi però inizia soltanto nel '77, perché ovviamente nell'amministrazione la contabilità dei libri non è stata eseguita molto veritieramente, e oggi non è più possibile ricostruirla. A partire dal '77 è tutto registrato. Ne risulta che nel '77 ha ricevuto DM 24.875,95 più DM 1.350.- per spese. Può essere giusto?

T: Non so dirlo. In ogni caso non le cifre dopo la virgola!

P: Ma in queste dimensioni?

T: Potrebbe essere corretto.

P: Qui è fatta una distinzione: spese e pagamenti ordinari! Ciò che ha ricevuto in contanti riguardava le spese, o ha ricevuto l'importo maggiore per trasferimento sul libretto di risparmio?

T: Devo anche vivere. In parte si trattava di importi che mi furono consegnati, e in parte furono trasferiti sul libretto di risparmio. Questo lo devo dire.

P: A noi interesserebbe lo stesso, in quale modo i pagamenti venivano effettuati. Nel '78 dovrebbero esser stato DM 27.800,- DM e nel '79 DM 27.908,10. Suppongo che dichiarerà che all'incirca era questo.

T: Sì, grosso modo può essere così.

P: Come è poi andato avanti? IL '79, costituisce per Lei una data o un anno in cui è avvenuta una svolta per quanto riguarda la collaborazione con il complesso Schmücker - oppure non ha niente a che fare col complesso Schmücker?

T: In quell'anno ci fu la svolta. Allora preferii l'Italia.

p. 61

P: A noi non interessa la questione, quali ulteriori incarichi ha avuto, si tratta solamente della Sua attività.

T: Dissi allora: la faccenda diventa troppo seria, dobbiamo separarci!

P: In quel periodo non viveva più a Berlino?

T: Non vivevo più a Berlino.

P: Secondo un rapporto di cui disponiamo, che è aperto, pubblicamente noto, i fatti erano quelli:

In occasione dell'allontanamento dell'agente informatore nell'anno '79, il Weingraber ricevette, come prima rata di un'indennità di buonuscita, DM 60.000,- in più per l'acquisto di un'appartamento in Italia. La seconda ed ultima rata nell'ammontare di DM 40.000,- la ricevette nell'aprile '81, perché intendeva di farsi socio di un'azienda.

T: Esatto, questo è giusto!

P: Si trattava qui della Sua buonuscita nel contesto del suo allontanamento?

T: Non mi veniva mica pagata una pensione.

P: Dunque, DM 100.000,- erano stati stabiliti come indennità di buonuscita - (T: così era stato stabilito, si!) - in connessione col suo allontanamento?

T: Giusto!

P: L'allontanamento avvenne nel modo che Lei dovette firmare qualcosa?

T: Sì, l'indennità di buonuscita, penso di averla firmata.

P: Ha ancora assunto qualsiasi altro obbligo?

T: Nei confronti della Difesa della costituzione, no!

P: No, cioè se ha assunti ulteriori obblighi per l'avvenire?

T: Sì, non si vedeva di buon occhio che abitavo in Italia.

P: Perché no?

T: Si era dell'avviso che fosse pericoloso. Io allora ero dell'opinione che il tutto fosse di poca portata. Se nel '86 l'affare non avesse fatto quel strepito nella stampa, sarei ancora... Voglio dire, che con grande fortuna mi sono costruito un'esistenza in Italia. Non sono stato smascherato come agente informatore. Ho certi contatti ed amici dai tempi di Berlino. Non vedo nessun motivo di cambiare qualcosa. Credo che l'Autorità era dell'avviso che avrei dovuto cambiare la mia situazione. Ma questo non lo farò.

P: Sta parlando del '86?

(...)

p. 63

P: Aveva dei mezzi finanziari dalla Germania?

T: Il mio libretto di risparmio.

P: Nei nostri documenti appare una casa a Neukölln che sarebbe stata Sua.

T: In qualche modo è giusto.

P: Le appartiene ancora?

T: No!

P: L'ha venduta?

T: Sì!

P: Aveva ancora dei mezzi finanziari provenienti da quella vendita?

T: No!

P: Quando l'ha venduta?

T: Nel '75, circa!

P: Va bene. Non Le farò altre domande su questo argomento.

Poi, la faccenda, come continua? Venne pubblicato, nel novembre dell'86, quell'articolo sulla rivista "Der Spiegel", "Spitzel aus der Tarantel". Lei legge "Der Spiegel"? (T: no!) Come ne è venuto a conoscenza?

T: Da telefonate - inoltre da "Zitty", che esce mensilmente!

P: Ebbe già prima certi indizi per il fatto che avrebbe potuto essere "smascherato"?

T: No, non direttamente! Ogni tanto c'erano delle chiacchiere - -

P: Aveva dei contatti con Berlino?

T: Sì, avevo!

P: Come si manifestavano?

T: Quando facevo ogni tanto una scappata a Berlino, si beveva una birra insieme.

P: Ha avuto delle visite in Italia?

T: Sì!

P: Prima che uscì l'articolo su "Der Spiegel"?

T: No!

p. 64 P: Soltanto dopo?

T: Sì!

P: Non ebbe altri ospiti che Le fecero qualche allusione?

T: Sì, avevo il mio gruppo di amici.

P: Volevo piuttosto dire, contatti dei quali poteva sapere che è stato smascherato.

T: No! Cioè, quà e là correvano voci che forse qualcosa non fosse in ordine. Mi venivo anche chiesto: perché non è in prigione, perché è in giro fuori?

P: E' stato chiamato per telefono? Come si è comportato?

T: "Bisogna che vada a Firenze e si compri "Der Spiegel"!"

P: Ha preso contatto con l' Autorità?

T: No, furono loro ad entrare subito in contatto con me.

P: Vuol dire, Lei non si preoccupò, fu invece preoccupata L' Autorità.

T: Non si può vederlo in questa maniera! Ci siamo incontrati a Milano. Mi venne interdetto di ritornare al vigneto. Presi una casa a Milano.

P: Vive a Milano?

T: Ogni tanto mi recavo al vigneto.

P: Lei coltivava il vigneto assieme ad altri, o era l'unico ad averne la gestione?

T: In fondo ero l'unico agricoltore, dopo che il socio che detiene una parte era uscito. Continuerò a fare il mio mestiere. In ogni caso, ero l'unico agricoltore che aveva la responsabilità per il vigneto. Ci sono dei termini che bisogna rispettare. Ci sono dei problemi.

P: Dal fatto che non poteva rimanerci continuamente ha dedotto anche certi calcoli dei costi.

T: Giusto, questo è corretto!

P: Si ricorda quali calcoli ha effettuato?

T: Mi ricordo di avere compiuto dei calcoli, ma che poi furono ridotti.

P: Non ha ricevuto tutto?

(....)

p.67

(...)

T: Sì, in base ai libri! Ne risultò che nell'anno scorso avevo 150.000 litri di vino. 75.000 litri di vino vennero ven-

duti. Bisogna sempre fare una tenuta corretta dei libri. Dalle botti vuote si può poi vedere dove è rimasto il vino. Ciò è stato defalcato. A che prezzo è stato venduto, quello nei libri non appare mai. Se ricevo 1000 lire o 4000 lire, lo decido io. Decido anch'io la somma che dichiaro all'ufficio delle imposte.

P: Vuol dire che la Sua contabilità dipende più o meno da Lei!

T: No, non la vedo così. Per esempio, oggi vendo il vino a un prezzo maggiore di allora. I prezzi aumentano. E' una questione di qualità.

P: Procedo:

17/2/87 DM 30.000 - versamento in acconto per necessarie spese di mantenimento del vigneto;

31/3/87 DM 20.000 - versamento in acconto per necessarie spese di mantenimento del vigneto;

13/5/87 DM 28.000 - acconto mantenimento vigneto; affitto in città e cauzione

16/7/87 DM 45.000 - prestito agricolo, imbottigliamento del vino, affitto in città, mantenimento del vigneto;

T: Giusto!

P: 24/7/87 DM 5.000 - rimborso di una parte del prestito, e di seguito, nel periodo dal 5/10 all'11/11/87 : DM 560.000.

T: Quello lo metto in dubbio!

P: 6/10/87 DM 27.990 - prestiti agricoli rimborsati, acconto alla buonuscita;

6/10/ 87 DM 9.000 - mantenimento vigneto, mezzi per abitazione e sostentamento in città;

5/10/ - 11/11/87 - DM 73.010 per buonuscita

5/10/ - 11/11 87 - DM 450.000 per buonuscita

Ne risulta per questo periodo, cioè dal 3/10 86 al 1'11/11 87 una somma di DM 763.300,00.

Le domando, sono corrette queste cifre?

T: Saranno forse corrette!

P: Ha avuto una perdita di queste dimensioni?

T: Su questo tema si può avere un'opinione controversa. Il vigneto ha avuto un certo valore, un valore d'acquisto, un valore di vendita, e la merce.

p. 69

P: Va bene! Comunque si sapeva qual'era il prezzo d'acquisto autentico.

T: Poi va ancora aggiunto: perché i cinque soci avrebbero dovuto aver disagi per motivo delle mie difficoltà? I cinque dicevano: la loro parte ha tal e tal valore. Il contratto era steso in maniera poco accorta, in modo che io da solo non potevo uscirne, e neanche i soci. Il tutto era molto complicato.

P: E come avrebbe dovuto funzionare?

T: L'uno dei soci è la mia compagna di vita, e gli altri si sono ritirati.

P: Di seguito, cos'è stato combinato con l'Autorità per la difesa della costituzione? Come avrebbe dovuto svolgersi?

T: L'Autorità mi ha detto di comprare qualcosa d'altro.

P: E cosa avrebbe dovuto succedere col vigneto?

T: Avrebbe dovuto essere venduto: Di ciò, per esempio, i soci non erano d'accordo.

P: L'Autorità lo sapeva?

T: Precisamente non lo so.

P: Ma saprà certamente che cosa ha spiegato all'Autorità?

T: All'inizio dovevo trattare. Era chiaro. Però i soci insistettero sulla somma che avevano versato. E' anche logico, non lo potevo mica scialacquare.

P: Ha fatto un tentativo per vendere la Sua parte?

T: Sì, un tentativo l'avevo fatto. Più tardi avevo combinato la vendita con una persona di mia famiglia, che ha comprato la mia parte. Poi sorse il problema con la pena convenzionale, e non l'ho venduto.

P: Vuol dire che si è tenuto il vigneto.

T: Sì!

V: Lo gestisce ancora oggi, questo vigneto?

T: Si!

P: Si vede minacciato?

T: Da oggi, dato che faccio qui una deposizione, si!

P: Da quale fatto trae questa conclusione?

T: Come ho già detto: all'inizio ho avuto difficoltà personali. Pensavo che fosse più prudente, di non deporre per principio - e ora lo faccio lo stesso. Per questo penso che ora la minaccia è maggiore di prima. Se non fossi comparso, nessuno potrebbe volermi del male. Vedo bene il pericolo. Ma non costringerei l'Autorità a pagare. Questo lo devo lasciare aperto.

P: Riparlamo dei pagamenti: E' a distanza di poche settimane che furono pagati importi notevoli a Lei. Come si svolse in pratica?

T: Abbiamo fatto un elenco e presentato i libri in cui le somme erano contenute. Ne risultavano anche i pagamenti. Gli acconti, li ho ricevuti. Una volta ho firmato, che gli acconti mi venivano pagati per crearmi una nuova esistenza. Ma all'età di 50 anni, non cambierò più la mia vita, ma rimarrò qui sul luogo. A ciò mi rifiuto. Ho famiglia. Questo è per me il punto che conta. Non si può cambiare il cognome della famiglia. Qui fu per me l'inizio delle difficoltà. Questo è il lato umano della faccenda, che quelli "a tavolino" non comprenderanno mai. Tutto ciò ho respinto. Non prenderò più la fuga.

P: Con l'Autorità si è messo d'accordo che rimarrà in Italia e si cercherà un'altro potere.

T: Ho spiegato alle autorità italiane che preferisco avere un'altro potere.

P: Non ha trovato nient'altro?

T: I prezzi sono maggiori di ciò che avrei abbandonato.

P: E prima; Come si è effettuato. Non voglio parlare della buonuscita, ma dei pagamenti che le vennero prestati per rate.

T: Ho presentato un elenco.

P: E' entrato in contatto con l'Autorità di Berlino?

T: Credo che in quel tempo esisteva anche un collegamento tra le autorità tedesche e quelle italiane - erano quasi continuamente in contatto. I pagamenti oppure le spese erano elencati. C'era scritto: il 1°/6 dovevo pagare a X o a Y tale e tale importo. Certamente sarà venuto qualcuno per portarlo.

P: I pagamenti venivano da Berlino?

T: Non mi ricordo più da dove gli assegni sono stati rilasciati.

P: I pagamenti sono stati versati non in contanti?

p. 82

On. D ü r r (SPD): Prima di parlare d'altro, fermiamoci ancora sul tema dei pagamenti. Di questo desidererei sapere ancora qualche dettaglio. Lei dice che, se ora fa una deposizione e la faccenda va male, Le risulta un danno, e questo costa denaro.

T: Giusto!

On. D ü r r : Quale danno ne può risultare?

T: La differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita!

On. D ü r r : In questo Le posso conseguire. Ma voglio dire: in quale forma sarà? Dal punto di vista finanziario, è una questione per Berlino o per il Senato di Berlino ?

T: Non l'ha detto nessuno che il Senato di Berlino lo deve finanziare. Ho detto soltanto: se per motivo di circostanze nuove, diverse, non riuscirò a fare la riserva di caccia, avrei una perdita. Ho dei contratti in mano.

On. D ü r r : Contratti con persone che vogliono la caccia? E nel caso non avesse dei contratti?

T: Allora me lo dovrebbero credere, o no. E' un'affare di fiducia.

On. D ü r r : Questo danno, calcolabile o piuttosto generale, premesso che risulti davvero: lo farà valere?

T: Ancora non Glielo so dire.

On. D ü r r : Lo farebbe valere?

T: Ricorrerei ad una consulenza legale.

On. D ü r r : Indipendentemente dalla questione di vendere il podere, questo obbligo, che una volta è partito da Berlino, comprende anche l'obbligo a deporre in sede del tribunale?

T: No, questo non lo dice nessuno. Secondo la mia ipotesi, il processo si svolgerà il 5/12. Ho da fare alcune cose. Poi comparirò oppure no. Questo, lo dovrà valutare. È un'autonomia

che deve essermi lasciata. Posso sempre decidere io se verrò o no. E' un diritto che spetta a me.

On. D ü r r: Questo è un capitolo diverso.

Ritorniamo: All'origine, nel 86/86 era previsto che Lei vendesse tutto complessivamente - (T: Sì, giusto!) - e si cercasse qualcosa di diverso.

T: Mi permetti di spiegare brevemente perché non era possibile? (On. Dürr: Sì!) - Non sarebbe stato un problema di cambiare il mio cognome. Il problema rimane piuttosto di cambiare il nome della mia compagna di vita e quello di suo figlio 19enne, e magari anche il cognome dell'ex-marito e della famiglia. Qui cominciava a diventare caotico. Il problema non è così semplice.

On: D ü r r: Era questa la ragione perché non ha venduto?

T: Supponiamo che fossi andato in Germania, avessi preso un cognome diverso, poi fossi ritornato in Italia e mi fossi creata una nuova esistenza in un'altra città. Poi, più tardi, mi avessero seguiti la mia compagna di vita e suo figlio, entrambi con il vecchio nome, sarebbe stato possibile rintracciarli sotto il loro nome. Allora, perché scappare? Fu una decisione chiara. A Berlino, se la sono presa comoda, come avrebbe potuto funzionare?

On. D ü r r: Lei si è deciso!

T: Logicamente mi sono deciso e ho sistemato e migliorato il vigneto.

On. D ü r r: La domanda è: Lei ha ricevuto denaro, in ogni caso la maggior parte del denaro, allo scopo di crearsi una nuova esistenza.

T: Naturalmente! Si trattava però anche della mia compagna di vita.

On. D ü r r: Voglio accettare il fatto che se Lei si sente al sicuro è in fin dei conti la Sua decisione personale.

T: E un problema con cui devo vivere.

On. D ü r r: In fin dei conti, è la Sua propria decisione. Se dice: Non lo farò! - E' la Sua propria decisione. Però, la domanda è: cosa ha fatto con i 40.000 DM?

T: Che ne ho fatto?

On. D ü r r: Questo denaro, lo restituirà prima o poi - o come se l'immagina?

T: Certo non me l'immagino così. Posso adempiere dei contratti, solo che ora diventerebbe più caro. Sto pensando all'aumento dei prezzi in Italia.

On. D ü r r: In questa faccenda non siamo noi i Suoi partners, ma stiamo qui per avere delle informazioni.

T: Devo interromperLa: se mi ricordo bene, nella lettera era scritto che questo rappresenta il mio rischio personale. Dovrebbe rileggerla. In questo caso la domanda è superflua.

On. D ü r r: Accetto che Lei prenda le decisioni privatamente, per se stesso. Solo che la maggior parte (del denaro) è destinata per una Sua nuova esistenza.

T: E' completamente giusto.

p. 84

On. D ü r r: In caso si decida di non farlo, non può tenere il denaro per se.

T: Certo che lo posso tenere per me. Lo difenderò con le unghie e con i denti.

On. D ü r r: Bisogna ciò saperlo. Noi a Berlino siamo partiti dalla premessa che è così - perlomeno fino a una settimana fa.

T: Allora Lei ci provvederà, che il resto della mia famiglia...Un conto delle spese lo faremo poi di seguito.

On. D ü r r: Questo non lo capisco.

T: La mia compagna di vita ha comprato il resto delle quote. Possiede cinque sestimi delle quote. Nel caso mi accompagna, sarebbe danneggiata. Richiede a me di lasciare la mia compagna di vita?

On. D ü r r: Siamo uomini anche noi e abbiamo comprensione per queste cose.

T: Non lo so precisamente.

On. D ü r r: Per noi, desidero notare: Lei si era obbligato a vendere!

T: Naturalmente non l'ho fatto, e l'Autorità non l'ha trovato molto bene.

On. D ü r r: Non l'ha fatto!

T: No, non ho assunto questo obbligo. A quell'epoca, il Signor Grünhagen ha parlato con me dicendo che l'Autorità si sentiva

innocente di tutto, inclusa la mia morte. Perché avevo firmato qualcosa del genere. "Non ha obblighi, non ha niente." Non c'era neanche scritto che avrei dovuto restituire il denaro in caso avessi agito diversamente. "Lascio a Lei di chiarire come vuole chiarire la faccenda col resto della famiglia, e metta questo a posto con le autorità italiane. Questo deve essere chiarito da Lei."

On. D ü r r: Su questo argomento parleranno altri con Lei.

In un cert tempo è andato in Italia, - (T: Sì!) - naturalmente per motivo dell'allontanamento!

T: Su questo punto non sono autorizzato a deporre.

P: Posso ripetere: questo non è l'obiezione giusta. Bisogna pure fare qualche sforzo, ossia, questo non c'entra nel tema dell'inchiesta.

T: In questo caso: non c'entra nel Suo argomento.

p.264

On. D ü r r: Signor Weingraber! Ha ricevuto negli ultimi anni pagamenti provenienti da altre città tedesche, fuori di Berlino?

T: No!

P: Sul tema armi: ancora una breve domanda: Abbiamo sentito dire da Lei, che presso Harry, che poi di seguito si rivelò come Bodeux, il 2/3 aprile 1974 ha visto la pistola FN - HP. Questa, più tardi l'ha visto ancora?

T: No!

P: Per quanto riguarda la Parabellum 08: l'aveva visto già prima?

T: No! - La FN - non mi ricordo di averla visto ancora. Credo di averla visto una sola volta. Non sono sicuro, se era in quel caso o no. Lei dovrebbe rileggere quel che fu detto o scritto in merito. Io non mi ricordo.

P: Per quanto riguarda la Parabellum 08: è sicuro di non averla visto prima del fatto?

T: No, non l'avevo visto.

P: Allora Vi chiedo se ci sono ancora altre domande. - Si richiede il giuramento del Testimone? - (S.ra On. Schraut: Sì!) - Questo è il caso. Signor Weingraber, La domando se per il giuramento preferisce la forma religiosa o quella laica.

T: Per me è lo stesso Non sono nè contro Dio nè contro la forma laica.

P: Bisogna decidersi!

T: In questo caso prendiamo la forma laica e lasciamo Dio fuori dal gioco.

P. Allora prego tutti i presenti di alzarsi.

Signor Weingraber, giura che secondo Sua conoscenza ha detto la pura verità e nient'altro che la verità. Alzi per favore la mano e ripeta: Lo giuro!

T: Lo giuro!

P: La seduta di oggi ora è termiata.

Fine dell'audizione del testimone: ore 17.12.

Redazione: Helga Dietze, Tel.: 783 35 17 risp. (90) 3517

p. 249

D i c h i a r a z i o n e

Oggi, durante un colloquio preliminare, venne discusso con me il regolamento definitivo del mio caso di sicurezza. Accetterò un'indennità di buonuscita dell'importo totale di DM 550.000,-. Questo importo si compone da DM 450.000,-- per la creazione di una nuova esistenza, e DM 100.000,-- per le spese necessarie durante il periodo di transito, a partire dal giorno dell'entrata in vigore del contratto di buonuscita (data della consegna dell'assegno), e per pagamenti ancora aperti nel periodo in cui abbandono il podere "Pietralta".

Nei DM 100.000,-- sono compresi, come di accordo, i seguenti importi singoli:

DM 36.000,--	mantenimento del vigneto
DM 12.000,--	sostentamento
DM 17.000,--	alloggio a Milano (fino alla disdetta)
DM 10.000,--	credito privato
DM 14.290,--	credito agrario pagato
DM 13.700,--	" " "

Come acconto a questa parte della buonuscita mi vengono oggi consegnati DM 27.990,-- (per assegno).

Dichiaro per lo più che sarò d'accordo del fatto che, con il pagamento della buonuscita terminano tutti i versamenti nel quadro della relazione di assistenza.

Per me è chiaro che mi viene pagato l'importo di buonuscita solamente a condizione che abbandonerò il podere "Pietraltra" e mi creerò una nuova esistenza in un altro luogo più sicuro, tenendo conto delle misure di sicurezza convenute.

Mi è stato raccomandato di trasferire l'importo di buonuscita su un cosiddetto conto estero presso la mia banca italiana, per avere così la possibilità, se necessario, di trasferire senza difficoltà il denaro in Germania.

Inoltre accetto che la mia compagna di vita, Signora Franca Zuilani, abbia conoscenza del contenuto di questa dichiarazione e sia presente in occasione della consegna dell'assegno.

Thun, il 5/10/1987

f.to: Karl-Heinz Goldmann

p. 258

D i c h i a r a z i o n e

1. In conformità ai colloqui preliminari per il regolamento del mio caso di sicurezza, fissato nella mia dichiarazione resa il 5/10/1987, ho ricevuto oggi, con assegno, un'importo di DM 450.000 (in lettere: quattrocentocinquantamila marchi tedeschi) come indennità di buonuscita.

2. Inoltre ho ricevuto, con assegno, un pagamento residuo di DM 73.010 (in lettere: settantatremiladieci marchi tedeschi), per poter pagare le spese elencate nella mia dichiarazione del 5/10/1987.

3. Mi assumo l'obbligo di abbandonare il podere "Pitralta", di costruirmi una nuova esistenza in un altro luogo sicuro e di utilizzare la buonuscita pagatami esclusivamente a questo scopo. Rispetterò rigorosamente le misure di precauzione convenute con me, cioè, effettuerò la vendita del podere in modo che il mio nuovo luogo di soggiorno non sarà reperibile. In particolare: soltanto in caso di costringente necessità indicherò a terzi il mio nuovo domicilio, il quale, del resto, deve essere così distante dal mio domicilio attuale, che la possibilità d'incontrare per caso vecchi conoscenti venga così ridotta al minimo.

4. Sono d'accordo che con i pagamenti oggi ricevuti sono terminati tutti i versamenti nel quadro della mia relazione di assistenza.

Thun, 1'11/11 1987
(luogo, data)

f.to: Karl-Heinz Goldmann

Fotocopia

AUTORITA' DEL LAND PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE
BERLINO

Landesamt für Verfassungsschutz, Auf dem Grat 2, D -1000 Ber-
lin 33

Raccomandata con ricevuta di ritorno

Egregio Signor
Karl-Heinz Goldmann
Azienda Agricola Pietralta
Loc. Castagno
Gambassi Terme - Fi

ITALIA

Num. di ri. (pregasi citare nella risposta) (...) (omissis)
LfV Abtl-017-S-260 003/92

data: 24/06/1992

Egregio Signor Goldamann,

Per motivo del fatto che non ha adempiuto l'obbligo assunto con le Sue dichiarazioni del 5/10/1987 e dell'11/11 1987, cioè, di abbandonare il Suo attuale podere e di crearsi una nuova esistenza altrove, e che inoltre ha dichiarato nei confronti della Commissione d'inchiesta della Camera dei deputati di Berlino di non essere più disposto all'adempimento di questo obbligo, dichiariamo il nostro ritiro dalla relativa parte del contratto di buonuscita convenuto con Lei e, per conseguenza, L'invitiamo a restituire l'importo di DM 450.000,-- (in lettere: quattrocentocinquantamila marchi tedeschi) pagato a Lei a questo scopo specifico.

Aspettiamo il versamento dell'importo sul conto nu. 58-100 presso l'ufficio dei cc postali di Berlino (codice bancario 100 100 10) intestato alla Cassa centrale del Land di Berlino entro il 1° agosto. Se in questa data il Suo pagamento non sarà arrivato, ci vediamo costretti a ricorrere ai tribunali.

Distinti saluti

per delega

f.to: Müller

(...) (omissis)

VARIE 14

Avv. FELIX HOFER
Via delle Mantellate, 9 - FIRENZE
Tel. 055/473596-474319
Fax 488086

1

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE

Udienza del 19.5.1994

G.I.: dott. Lamorgese

Comparsa di costituzione e risposta

per il signor Karl - Heinz GOLDMANN rappresentato
e difeso dall'Avv. Felix Hofer, dalla dott. proc.
Susanna Margaretha Losch e dal dott. proc.
Giovanni Genta, e presso lo studio dei predetti
legali elettivamente domiciliato, in Firenze, via
delle Mantellate n°9, come per mandato a margine
del presente atto

- convenuto -

contro

il Land di Berlino della Repubblica Federale
Tedesca con l' Avv.to Achille Accolti Gil

- attore -

nella causa iscritta al n° 2965/93 R.G. avente ad
oggetto: restituzione somma.

FATTO

1) Il sig. Karl - Heinz Goldmann è un ex agente
dell'Ufficio per la Difesa della Costituzione (il
Verfassungschutz, corrispondente al nostro SISDE)
del Land di Berlino, che oggi, dopo aver cessato
la propria attività, vive nella campagna toscana e
gestisce una azienda agricola.

MANDATO



Delego a rappresentar
mi e difendermi nel
giudizio di cui al pr
sente atto, anche dis
giuntamente, l'Avv.
Felix Hofer, la Dr.
Proc. Susanna Margaretha
Losch ed il Dr. Proc.
Giovanni Genta, eleg
gendo domicilio nel
loro studio in Firenz
(50129) Via delle Man
tellate n. 9.
Firenze, 15.V.94

F.to


Karl-Heinz Goldmann

La firma è autentica

Genta



Per conto di tale Ufficio ha agito come infiltrato



negli ambienti terroristici dell'estrema sinistra
in Germania dal 1972 al 1977, usando inizialmente

(fino al 1974) il proprio vero nome di nascita,

Volker Weingraber Edler von Grodeck, e adottando

successivamente il nuovo nome di Karl - Heinz

Goldmann con il quale risulta oggi registrato

all'Ufficio Anagrafe del Comune di Gambassi Terme

dove risiede (cfr la documentazione depositata ex

adverso).

Il suo compito era quello di procurare

informazioni utili al Governo della Germania

Federale per debellare il fenomeno terroristico e

prevenire eventuali azioni eversive.

2. - All'inizio dal 1979 l'agente ha interrotto il

suo rapporto di collaborazione con il

Verfassungschutz e ha deciso di trasferirsi in

Italia, e più precisamente a Milano, dove, nel

maggio del 1979, conobbe la sua attuale

convivente, la sig.ra Pier Franca Lattuada

Zuliani.

A seguito di tale incontro, l'ex agente decise di

stabilirsi definitivamente nel nostro Paese: nel

luglio dello stesso anno ebbe pertanto ad

acquistare, insieme alla sig.ra Zuliani,

l'appartamento di Milano dove già abitavano (doc.

1).

Dopo un certo periodo passato nel capoluogo lombardo, il signor Goldmann decise di trasferirsi nella campagna toscana; a tal fine, nel 1983, acquistò, insieme alla famiglia della sig.ra Zuliani, l'azienda agricola "Pietralta" a Gambassi Terme (doc. 2), vendendo contemporaneamente l'appartamento di Milano (doc. 3).

L'interessato, assieme alla sua attuale convivente, si stabilì, quindi, in Toscana, dedicandosi alla conduzione del proprio podere agricolo e, in particolare, alla produzione di olio e vino.

3. - Nel settembre del 1986, il periodico tedesco "Der Spiegel", all'interno di un articolo riguardante il presunto coinvolgimento del Verfassungschutz nell'omicidio dell'anarchico tedesco Ulrich Schmücker, avvenuto a Berlino nel 1974, ebbe a fornire numerose notizie su Karl - Heinz Goldmann: tra l'altro ne pubblicò la fotografia, ne rivelò il vero nome ed il passato di agente del Verfassungschutz, infiltrato negli ambienti dell'estrema sinistra berlinese degli anni '70, precisando altresì che l'ex agente

viveva attualmente all'estero.

4. - A seguito della pubblicazione di tale articolo; e a causa della situazione di pericolo venutasi conseguentemente a creare per l'incolumità del convenuto e della sua famiglia, l'Ufficio per la sicurezza della Costituzione del Land Berlin invitò l'ex agente ad abbandonare la sua azienda agricola a Gambassi per trasferirsi in un luogo più sicuro.



A tale scopo, nell'ambito del "regolamento definitivo del caso di sicurezza" dell'odierno comparsente (cfr. la dichiarazione del 5.10.1987), le parti hanno convenuto la corresponsione a favore del Signor Goldmann della somma di DM 450.000: tale somma, ricevuta a titolo di buonuscita da usarsi per il trasferimento in luogo più sicuro, costituiva - come si legge nella citata dichiarazione - l'ultimo dei versamenti "nel quadro della relazione di assistenza".

5. - Secondo gli accordi presi con il Land Berlin ed utilizzando il denaro ricevuto da quest'ultimo, il signor Goldmann abbandonò il podere di Pietralta e per un certo periodo venne, quindi, ospitato da alcuni amici prima in Italia e poi all'estero.

Nel maggio dell'87 prese in affitto un appartamento a Milano (doc. 4), trasferendovisi insieme alla convivente ed al figlio.

Durante il periodo in cui è costretto a lasciare la propria residenza di Gambassi ed a vivere nascosto per evitare ogni rischio (trattasi del biennio 1987-1988) il signor Goldman sottopose al Verfassungsschutz il problema di come riuscire a nascondere, oltre a se stesso, anche la propria famiglia: come si legge anche nelle dichiarazioni rese dal convenuto alla Commissione parlamentare nel 1990 (cfr. i verbali depositati da parte attrice), il principale problema era costituito dalla necessità di allontanare da Gambassi il giovane figlio della convivente, che doveva invece terminare il suo ciclo di studi e, proprio in quel periodo, affrontare gli esami finali. Nonostante le sollecitazioni inviate dal convenuto, il Servizio si dimostrò tuttavia incapace o comunque non disposto a collaborare alla soluzione di tale problema.

6. - Nel marzo del 1989 il Servizio comunicò all'ex agente che non sussisteva più alcun pericolo per lui e per la sua famiglia; il Signor Goldman disdisse quindi il contratto di locazione



dell'appartamento a Milano (doc. 5) e tornò a vivere nella propria azienda agricola di Gambassi Terme.

Deve a tale proposito rilevarsi che all'epoca nessuna obiezione o rilievo alcuno fu mossa dal Land Berlin a questo nuovo trasferimento e al ritorno del sig. Goldmann al podere di Pietralta: è infatti solo con la notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente causa che il Land Berlin - a distanza di oltre 4 anni - lamenta un presunto inadempimento da parte del convenuto agli obblighi che si pretendono assunti con gli atti dell'ottobre e del novembre 1987!

7. - Negli anni successivi il Servizio chiese all'ex agente di testimoniare di fronte alla Commissione Parlamentare tedesca, che era stata istituita per fare piena luce su alcuni punti oscuri della storia dell'antiterrorismo germanico negli anni '70 ed in particolare sull'omicidio dello studente anarchico Ulrich Schmücker.

Il signor Goldmann, dopo aver ricevuto l'assicurazione da parte del Servizio che sarebbero state applicate tutte le misure di sicurezza (doc. 6 e 7), accettò di comparire di fronte alla Commissione parlamentare il 22 maggio

1990.

In seguito a tale sua comparizione, e alla diffusione dei resoconti della stessa, numerosi giornali tedeschi iniziarono a diffondere nuovamente notizie sull'ex agente, rendendo di pubblico dominio il fatto che egli si era ritirato a vivere in Toscana (doc. 8).

In particolare, il 28 giugno dello stesso anno la Polizia italiana ferma alla frontiera del Brennero tre giovani tedeschi e sequestra il materiale che trasportavano: tale materiale è costituito per la massima parte da documenti riguardanti l'omicidio Schmücker e una presunta attività di infiltrato che il Goldmann avrebbe svolto in Italia alla fine degli anni '70.

La notizia viene riportata da vari giornali italiani, facendo così esplodere anche in Italia il "caso Goldmann" (docc. 9 - 21). Nei mesi immediatamente successivi numerosi giornali a diffusione nazionale pubblicano dettagliate notizie sul conto dell'ex agente tedesco, rivelandone il vero nome e svelando la sua attuale residenza di Gambassi Terme; alcuni giornali giungono addirittura a pubblicare le fotografie del Goldmann e della sua compagna presso l'azienda

agricola "Pietralta".

8



In tale fase si verificano altresì alcune clamorose fughe di notizie, come ad esempio la pubblicazione sull'"Espresso" del 7.10.90 del contenuto della deposizione fatta dal Goldmann al giudice Priore di Roma il 23.9.90, davanti al quale l'ex agente era stato chiamato a deporre a seguito della pubblicazione sulla stampa nazionale della sua presenza in Italia (doc.22).

A seguito di tali avvenimenti, sorgendo nuovamente il pericolo per l'incolumità del Goldmann, il comando dei Carabinieri di Firenze offre all'ex agente un servizio di protezione e di vigilanza sulla strada di accesso dell'azienda agricola, servizio che il convenuto rifiutava richiedendo ed ottenendo invece, nel 1991, il porto d'armi (doc.23).

8. - Negli anni successivi il nome dell'ex agente è gradualmente scomparso dalle cronache nazionali tanto in Italia che in Germania, diminuendo parallelamente la situazione di pericolo per l'incolumità personale del signor Goldmann e della sua famiglia.

9. - Ad anni di distanza dalle vicende sopra riferite l'odierno componente si è inopinatamente

dovuto confrontare con l'atto di citazione del 4.3.1993 con cui il Land Berlin, premesso che "l'accordo del 5.10.1987 prevedeva il pagamento di una somma di lire 450.000 DM a fronte della quale il convenuto avrebbe dovuto abbandonare il podere "Pietralta" e crearsi una nuova esistenza" (p.3), e che invece il Signor Goldmann "ha continuato a vivere nello stesso luogo e sotto lo stesso nome" (ib), gli richiede la restituzione delle suddetta somma oltre interessi al tasso legale tedesco, nonchè spese diritti ed onorari di causa.



Le domande, formulate dal Land Berlin nell'atto di citazione sono infondate e debbono pertanto essere respinte per i seguenti motivi di

DIRITTO

10. - Come riportato in fatto ai punti che precedono, le pretese attrici si fondano sugli accordi che sono intercorsi tra il convenuto e il Verfassungsschutz: non è chiaro pertanto perchè oggi sia il Land di Berlino ad agire in giudizio per la restituzione di quanto si pretende esser stato corrisposto senza causa al Signor Goldmann.

Parte attrice non fornisce infatti alcuna dimostrazione della propria legittimazione ad agire in giudizio per ripetere quanto altri, i.e.

un ente diverso, abbia corrisposto al convenuto.

11.--- Sembra piuttosto che il Land Berlin, sollecitato dalla notevole attenzione che i mass media hanno prestato al caso Goldmann, si veda oggi costretto dall'opinione pubblica a verificare l'uso che anche in passato alcuni enti (nel caso di specie il Verfassungsschutz) hanno fatto del denaro pubblico e quindi a contestare quei casi che appaiono "anomali" o comunque difficili da giustificare specialmente di fronte ad un mutato animo democratico.

Come meglio si esporrà ai punti che seguono, il signor Goldmann ha ricevuto il denaro di cui oggi si chiede la restituzione come elemento integrante del corrispettivo prestato per il servizio, o comunque per l'adempimento di determinate obbligazioni specificamente assunte ed assolte.

Non è pertanto al convenuto ma al Verfassungsschutz che, in ipotesi, il Land Berlin avrebbe dovuto rivolgersi per chieder conto dell'uso del denaro pubblico ed eventualmente la restituzione dello stesso.

12- Il particolare rapporto intercorrente tra le parti in causa e, soprattutto, la natura dell'attività che il convenuto ha svolto negli

anni passati per conto del Land Berlin non possono non spiegare riflessi anche sull'accordo di cui oggi è causa, avente ad oggetto la somma di denaro che si chiede venga restituita al Land Berlin.

Detto accordo, infatti, seppur non attenga strettamente a quelli che tipicamente si intendono essere i compiti di un agente segreto, trova le proprie radici e la propria causa direttamente nell'attività svolta in passato dal Signor Goldmann a favore del Verfassungsschutz.

E' infatti evidente, a tale proposito, che la necessità, per il convenuto di abbandonare la propria residenza per garantire la incolumità della propria persona e dei suoi familiari, è sorta in considerazione del ruolo che questi, come infiltrato, ha ricoperto in indagini particolarmente delicate relative all'attività terroristica degli anni settanta.

Alla luce di quanto sopra esposto appare pertanto opportuno delineare, seppur brevemente, i contenuti del rapporto intercorso tra il "V - Mann" e il Land Berlin, per procedere poi ad interpretare anche i contenuti dell'accordo di cui è oggi causa.

Come rilevato anche da parte attrice nell'atto di

citazione, il rapporto interno tra l'agente segreto e il servizio da cui dipende, si instaura attraverso un contratto di diritto privato, connotato peraltro da indubbi profili di tipo pubblicistico.

Oggetto del contratto è l'acquisizione e la fornitura al servizio di notizie utili, informazioni per le quali l'agente viene retribuito: trattasi, sostanzialmente, di un contratto di prestazione d'opera, con aspetti propri della compravendita, regolato dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni.



Tra le obbligazioni assunte da un agente segreto, oltre quella di fornire le notizie utili per la difesa nazionale, vi è anche l'obbligo di non prestare alcun contributo personale alla attività ad alto contenuto anticostituzionale del gruppo eversivo in cui si è infiltrato.

A fronte di tali obblighi, il servizio segreto si impegna a sua volta nei confronti dell'agente al pagamento delle somme che vengono volta per volta stabilite come compenso per le notizie procurate e l'attività svolta; il servizio si impegna altresì ad assicurare la segretezza sull'identità e sui compiti dell'agente e - per quanto possibile - la

sua incolumità.

Anche dopo la cessazione dell'attività da parte dell'agente, il servizio rimane obbligato ad assicurare il segreto sulla reale identità del proprio collaboratore e, in particolare, ad assicurare che nessuna notizia venga divulgata circa la sua passata attività di collaboratore: ciò al fine di tutelare, anche dopo la cessazione del rapporto, la incolumità dell'ex "V - Mann" e al tempo stesso evitare che questi possa essere individuato come fonte per conoscere l'organizzazione e il funzionamento del servizio segreto (in tal senso cfr. Borgs - Ebert, Das Recht der Geheimdienste, Stuttgart, 1986, pp. 115 ss - cfr doc. n°24).

Posti in questi termini i contenuti del rapporto tra l'agente e il Servizio, non v'è dubbio che, nel caso che qui interessa, nell'accordo che è stato stipulato tra il Signor Goldmann e il Land Berlin, l'obbligo assunto dall'Amministrazione di versare una determinata somma di denaro perchè l'agente potesse abbandonare la tenuta di Pietralta, altro non era che il corretto adempimento dell'obbligo fondamentale facente capo al servizio di assicurare la incolumità dell'ex



collaboratore.

Parte attrice interpreta gli accordi del 5.10.1987 e del successivo 11.11.1987 come contratti a prestazioni corrispettive, nel cui ambito la corresponsione della somma di DM 450.000 costituirebbe il corrispettivo dell'obbligo - assunto dal convenuto - di lasciare la propria residenza per trovare rifugio in luogo più sicuro. In realtà - alla luce di quella che sono la disciplina e i contenuti del rapporto di collaborazione in esame - non può dirsi che l'obbligo di assicurare la incolumità del Signor Goldmann sia sorto solo con la stipula degli accordi sopra ricordati: esso è invero sempre stato parte integrante del rapporto tra l'agente e il servizio, costituendo cioè - accanto al pagamento dei servizi resi - l'obbligo fondamentale che il Verfassungsschutz si è assunto al momento in cui si è avvalso delle prestazioni del convenuto.

Il servizio segreto era pertanto tenuto in ogni caso, indipendentemente cioè dalla stipula dell'accordo con il Signor Goldmann, ad assicurare a quest'ultimo i mezzi per preservare il proprio anonimato, o comunque sottrarsi da ogni situazione

di pericolo che fosse conseguita alla divulgazione della sua reale identità.

Ne consegue quindi che la mancata esecuzione dell'obbligo assunto dal convenuto di abbandonare la propria residenza, in quanto non costituisce la condizione cui era sottoposto il pagamento dei 450.000 DM di cui è causa, non può oggi comportare l'obbligo per il Signor Goldman di restituire quanto nel frattempo abbia ricevuto.

La circostanza che il convenuto si sia poi, a sua volta, impegnato ad abbandonare Pietralta non muta i contenuti e la natura dell'accordo: in ottemperanza agli obblighi che sono connaturati al rapporto tra servizi ed agenti segreti, l'Amministrazione ha fornito al proprio ex collaboratore i mezzi per assicurargli l'incolumità (il denaro per abbandonare un luogo che ormai era stato presumibilmente individuato come la sua residenza), ma è comunque rimasta nella piena libertà e discrezionalità del signor Goldman la scelta sui mezzi e i tempi per conseguire tale risultato. L'obbligazione a lasciare il podere di Pietralta e a trasferirsi in altro luogo sicuro (che oggi controparte pone a fondamento del proprio diritto a ripetere quanto



corrisposto) è stata assunta dal convenuto unicamente nel proprio interesse: essa non può costituire pertanto - come invece si vorrebbe ex adverso - il corrispettivo del pagamento dei 450.000 DM.

Tale interpretazione è confermata dallo stesso tenore letterale delle citate dichiarazioni, in cui si legge che la somma viene percepita a titolo di indennità di buonuscita "per il regolamento del mio caso di sicurezza" (dichiarazione dell'11.11.1987).

Che la somma oggi richiesta sia stata versata a tale titolo è confermato ancora dalla circostanza che, in entrambe le dichiarazioni dell'autunno del 1987, il convenuto precisa che "con i pagamenti oggi ricevuti sono terminati tutti i versamenti nel quadro della mia relazione di assistenza", con ciò espressamente qualificando il ricevimento della somma di cui è causa non come il corrispettivo di una singola prestazione, bensì come parte di un più complesso rapporto di assistenza che, come sopra ricordato, costituisce una delle obbligazioni principali che il servizio assume nei confronti dell'agente al momento in cui si avvale dei suoi servizi.

13. - Anzi, la circostanza che - come evidenziato nella narrazione dei fatti - il convenuto abbia dovuto affrontare una nuova situazione di pericolo causata proprio dal comportamento del Land Berlin, che lo ha costretto a testimoniare dinanzi alla Commissione parlamentare, rende ancora più evidente la illogicità della domanda avanzata oggi dall'attore volta ad ottenenre la restituzione di quanto corrisposto all'ex agente.

Infatti, risulta indubbio che il Verfassungsschutz non si è mai preoccupato, dal 1989 (data in cui, cessata la situazione di pericolo, il convenuto ha fatto ritorno a Pietralta) ad oggi, di lamentare l'inadempimento del signor Goldmann all'obbligo assunto con le dichiarazioni del 1987; anzi, lo stesso Land Berlin ha invitato il convenuto a comparire dinanzi alla Commissione Parlamentare per fare chiarezza non sul contenuto di dette dichiarazioni e sugli eventuali obblighi assunti con le stesse, bensì su un argomento del tutto diverso quale il servizio reso negli anni settanta e il coinvolgimento dei servizi segreti nell'omicidio del terrorista Schmuecker: così facendo il Land Berlin ha nuovamente creato i presupposti di una grave situazione di pericolo,



in quanto la divulgazione dei verbali ad opera dei mass media ha permesso di identificare con precisione il convenuto, la sua famiglia e il luogo in cui risiede.

Non è pertanto dato di comprendere come mai il Land Berlin si sia determinato solo oggi a contestare tale presunto inadempimento, cioè solo dopo che esso stesso, con le sue richieste di testimonianza ha messo nuovamente in pericolo il convenuto.

Il complessivo comportamento dell'attore mostra piuttosto come lo stesso non abbia osservato le più elementari norme della buona fede (par. 242 BGB cfr. doc. 25) nel rapporto con il convenuto, adoperandosi in sostanza non per la sua sicurezza quanto, piuttosto, per creare nuovamente una situazione di indubbio pericolo.

A fronte di tale comportamento del Land Berlin, in evidente contrasto con il precetto di cui al citato par. 242 del BGB ("Leistung nach Treu und Glauben", che stabilisce espressamente che il debitore è tenuto a eseguire la prestazione secondo la buona fede propria degli usi commerciali"), sorge anzi oggi il diritto del convenuto a vedersi assicurare anche in questo

caso - per la nuova situazione di pericolo creata proprio dal soggetto che doveva assicurare la sua incolumità - quell'assistenza che, come già precisato, costituisce una delle imprescindibili obbligazioni assunte dal Verfassungsschutz nei confronti del Signor Goldmann.

14. - In ogni caso, anche laddove si ritenesse che la corresponsione della somma di cui oggi si chiede la restituzione fosse condizionata all'esecuzione, da parte del signor Goldmann, degli obblighi assunti con le dichiarazioni del 5.10 e dell'11.11.1987, e che quindi queste ultime rappresentino un contratto a prestazioni sinallagmatiche, la domanda giudiziale di cui all'atto di citazione dovrebbe comunque essere respinta.

Si legge nelle citate dichiarazioni che "l'importo di buonuscita è pagato solamente a condizione che abbandonerò il podere di Pietralta e mi creerò una nuova esistenza in un luogo più sicuro": l'obbligo assunto dall'odierno convenuto consisteva pertanto - come riconosciuto anche da parte attrice nell'atto di citazione - unicamente nel lasciare il podere da lui stesso acquistato per trasferirsi in un luogo più sicuro, ove potesse essere

successivamente raggiunto anche dalla famiglia al fine di evitare ogni pericolo conseguente alla divulgazione delle notizie.



Alla luce della documentazione che si deposita in atti (cfr. in particolare il contratto di affitto dell'appartamento di Milano a partire dal maggio del 1987) e da quanto sopra descritto in fatto, non v'è dubbio che il Signor Goldmann abbia puntualmente adempiuto agli obblighi assunti: egli ha lasciato il podere di sua proprietà tentando anche di vendere la sua quota di proprietà (cfr. procura fatta alla Signora Zuliani a tale scopo) - affare questo che è risultato troppo difficile per il poco tempo a sua disposizione, per la circostanza che il convenuto è proprietario solo di una quota, e per la necessità di tenersi nascosto, come risulta dalla deposizione dinanzi alla Commissione parlamentare - e si è trasferito in altra città, utilizzando a tale scopo il denaro corrispostogli dal Land Berlin.

E a Milano egli è rimasto nascosto, lontano dai propri interessi e in una situazione indubbiamente difficile per sè e per la propria famiglia, fintanto che la situazione di emergenza non è cessata. Il convenuto ha infatti fatto ritorno in

Toscana solo quando il pericolo di incolumità per la sua persona è cessato, cioè quando è venuto meno l'interesse dei mass media per il suo ruolo nel servizio segreto della Germania Federale.

Solo a quel momento, e su indicazione dello stesso Land Berlin, si è potuto ritenere cessato il pericolo che aveva reso necessario l'allontanamento del comparente dalla sua residenza e - conseguentemente - la corresponsione della somma di cui oggi è causa.

Alla luce di quanto sopra esposto non è pertanto dato comprendere come possa ex adverso contestarsi l'inadempimento degli obblighi assunti dal Signor Goldmann: la causa del contratto di cui oggi si lamenta l'inadempimento deve rinvenirsi evidentemente nella necessità di assicurare la incolumità del comparente a fronte di una concreta e contingente situazione di pericolo che si era venuta a determinare in quel particolare momento, come si evince dallo stesso tenore letterale delle dichiarazioni e come risulta confermato anche dalla deposizione raccolta dinanzi alla Commissione Parlamentare nel 1990. Non può invece dirsi - come pretende oggi l'Amministrazione tedesca - che la stipula dell'accordo tra le parti



fosse dettata dalla necessità che il convenuto lasciasse per sempre la sua proprietà e si trasferisse definitivamente altrove.

Non v'è dubbio pertanto che, abbandonando il proprio podere e trasferendosi a Milano fintanto che è perdurata la situazione di pericolo, il signor Goldman ha perfettamente adempiuto all'obbligazione assunta nei confronti del Land Berlin il quale oggi non può quindi vantare alcun diritto alla restituzione di quanto corrisposto al convenuto.

15. - Nè - in senso contrario - può valere la circostanza che il Signor Goldman sia nuovamente, nel 1990, tornato agli onori della cronaca, prima in Germania e poi in Italia.

Tale circostanza - che certamente ha rischiato di mettere ancora una volta in pericolo la incolumità del Signor Goldman - è del tutto indipendente dalla precedente situazione che aveva dato occasione alla fuga da Pietralta e alla stipula dell'accordo tra l'attore e il convenuto.

Soprattutto preme rilevare che tale nuova situazione di pericolo è stata determinata dallo stesso Land Berlin, che ha preteso che il Signor Goldman si recasse in Germania a testimoniare

dinanzi alla Commissione parlamentare, esponendolo così ai rischi che da tale deposizione derivano.

E' infatti solo a seguito di questa convocazione e alla pubblicazione dei verbali della deposizione che la stampa tedesca e quella estera si sono nuovamente interessate del convenuto, tanto della sua attività al servizio del Verfassungsschutz che della sua vita da tranquillo coltivatore diretto nella campagna toscana.

16. - Laddove invece, in denegata ipotesi, accogliendo la tesi formulata dall'attore si ritenesse che la prestazione cui il signor Goldman si era obbligato consistesse nell'abbandonare definitivamente il podere di Pietralta per non farvi più ritorno - neppure quando la situazione di pericolo contingente fosse cessata - il contratto stipulato tra l'odierno convenuto e il Land Berlin sarebbe radicalmente nullo.

Seguendo l'interpretazione fatta propria dalla parte attrice, il Signor Goldman si sarebbe impegnato - seppur nel proprio interesse - a non fare più ritorno alla propria residenza: oggetto del contratto sarebbe pertanto una grave e definitiva limitazione ai diritti del convenuto e,

segnatamente, alla propria libertà di circolazione e di scelta della residenza.

Trattasi di diritti fondamentali della persona di cui la Costituzione tedesca - al pari di quella italiana - garantisce la inviolabilità: si legge infatti all'art.1 della Grundgesetz, che "la dignità dell'uomo è inviolabile" ("Die wuerde des Menschen ist unantastbar") e, nel successivo art. 2, che "ciascuno ha diritto alla libera esplicazione della propria personalità: la libertà della persona è inviolabile" (" Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persoenlichkeit Die Freiheit der Person ist unyerletzlich" - cfr. doc. n°26).



La scelta di questo oggetto come contenuto (Inhalt) del contratto non può non apparire in evidente e stridente contrasto non solo con i principi fondamentali dell'ordinamento tedesco, ma più in generale con i più elementari principi di civiltà secondo i quali la libertà di un individuo non può diventare, in ogni caso e senza eccezione alcuna, oggetto di un contratto.

Ciò anche laddove, come nel caso di specie, il contratto sia stato stipulato al fine di garantire la incolumità del convenuto: non risulta infatti

possibile accettare, sul piano dell'ordinamento giuridico e morale la grave e definitiva limitazione sine die di un diritto inviolabile del cittadino neppure laddove tale limitazione sia assunta od imposta per garantire l'incolumità di quest'ultimo.

In proposito anche la dottrina tedesca ha avuto modo di chiarire che "Ein Rechtsgeschaefit ist sittenwidrig, wenn sein Inhalt mit grundlegenden Wertungen der Rechts- oder Sittenordnung unvereinbar ist (Bsp. Regelungen, die gegen die Menschenwuerde verstossen)" Palandt/Heinrichs Par. 138 Rn. 7 m.w.N.. (" un negozio è contrario al buon costume quando il suo contenuto è contrario ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico o morale " - doc. n° 27).

Sul piano delle conseguenze e della patologia del contratto, si rileva che, ai sensi della legge tedesca, come già per il diritto italiano, è radicalmente nullo il contratto che, comportando una lesione delle libertà fondamentali dell'individuo, si ponga in contrasto con le norme imperative ed il buon costume: recita a tale proposito il paragrafo 138 co I del Codice Civile tedesco (Buergerliches Gesetzbuch): "è nullo il



negozio giuridico contrario al buon costume" (doc. n°28) .

Quanto alle prestazioni che siano state nel frattempo effettuate, la nullità del contratto di cui è causa per contrasto con le norme imperative e con il buon costume comporta la non ripetibilità delle prestazioni che una delle parti (nel caso di specie il Land Berlin) abbia effettuato a favore dell'altra. Al pari del diritto italiano (cfr. art.2035 C.C.), il Codice Civile tedesco, dopo aver posto la regola generale secondo la quale debbono restituirsi le prestazioni ottenute in base ad un negozio nullo (par. 812 BGB - doc. 29), precisa infatti che la ripetizione non è ammessa qualora chi ha effettuato la prestazione lo abbia fatto per uno scopo che costituisce comunque una violazione del buon costume (par. 817 BGB : "Verstoss gegen Gesetz oder Gute Sitten": "... Die Rueckforderung ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls eine solcher Verstoss zur Last faellt, es sei denn, dass die Leistung in der Eingehung einer Verbindlichkeit bestand; das zu Erfuellung einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurueckgefordert werden"; "La ripetizione è esclusa qualora la prestazione

costituisca allo stesso modo una violazione (della legge o del buon costume), a meno che la prestazione consista nella semplice assunzione di un obbligo; se però l'assunzione di un tale obbligo comporta una qualche prestazione, essa non può essere ripetuta" - doc n° 30).

Ne consegue che, poichè il Land Berlin ha espressamente stipulato l'accordo con il convenuto al fine di limitare - seppure nell'interesse di quest'ultimo - la sua libertà di circolazione, l'attore, non potrebbe oggi ripetere quanto corrisposto al Goldmann come corrispettivo di una prestazione che - interpretando l'oggetto del contratto nel senso prospettato dal Land Berlin - è indubbiamente contraria al buon costume.

P.O.M.

voglia l'ecc.mo Tribunale di Firenze, disatteso e reietto quanto in contrario espongasì e richiedasi:

in via preliminare:

in tesi dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore;

in ipotesi: dichiarare la mancanza di legittimazione passiva del convenuto;

nel merito:

in tesi respingere perchè infondata la richiesta avanzata dal Land Berlin di restituire la somma di DM 450.000., oltre interessi, percepita dal convenuto Signor Goldmann;

in ipotesi accertare, ex art.138 BGB, che i negozi del 5.10.1987 e 11.11.1987 stipulati tra le parti violano gli elementari principi del buon costume e dichiararne la nullità; conseguentemente, respingere, ai sensi dell'art. 817 BGB, la domanda di restituzione della somma suddetta avanzata ex adverso.

in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui sia respinta la eccezione circa la legittimazione attiva dell'attore, condannare il Land Berlin a corrispondere al convenuto l'importo che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa quale contributo per garantire la incolumità del Signor Goldmann a fronte del verificarsi della situazione di pericolo venuta a crearsi dopo la audizione del Signor Goldmann dinanzi alla Commissione parlamentare: importo che sin da ora si indica nell'equivalente della somma già versata al convenuto a seguito degli accordi del 5.10 e 11.11.1987.

In via istruttoria si richiede sin da ora di

ammettere prova per testi sulle circostanze di cui
ai punti 5, 6, 7 e 8 che precedono.



Con vittoria di diritti, spese ed onorari del
presente giudizio.

Firenze, 15.5.1994

Avv.  Felix Hofer

Dott.ssa Proc. Susanna M. Losch

Dott. Proc. Giovanni Genta



GG10: G2038H01

Prorhynchus uchiense : 23-2-95
